SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

585ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 15 APRILE 1987

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ

INDICE

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE ..... *Pag.* 3, 4
GARIBALDI *(PSI)* 3
* MAFFIOLETTI *(PCI)* 3

CONGEDI E MISSIONI 4

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione di questione sospensiva:

«Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 1987, n. 85, recante provvedimenti urgenti per la disciplina e la decongestione del traffico urbano» **(2272):**

PRESIDENTE 4
* PAGANI Maurizio *(PSDI)* 4
TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 5

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 2310 e 2187:

PRESIDENTE ..... *Pag.* 5
SCOPPOLA *(DC)* 5

Discussione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonchè in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola» **(2310)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

«Attuazione dell'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, in materia di aumento degli organici del personale tecnico

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

ed amministrativo delle Università» **(2187)** (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*)

(*Relazione orale*)

Approvazione del disegno di legge n. 2310:

SCOPPOLA (*DC*), *relatore* ..... *Pag.* 6 e *passim*
FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione* 11, 36, 37
* ULIANICH (*Sin. Ind.*) 13
* PANIGAZZI (*PSI*) 16
VALENZA (*PCI*) 21
VALITUTTI (*PLI*) 24
CONDORELLI (*DC*) 29
GARIBALDI (*PSI*) 33, 36, 49
FERRARA SALUTE (*PRI*) 43
MITROTTI (*MSI-DN*) 45
CALÌ (*PCI*) 48

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 49

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione ..... *Pag.* 50
Assegnazione 50

GOVERNO

Trasmissione di documenti 50

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 50

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 50, 51

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

BATTELLO, *f.f. segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, ho qui il resoconto stenografico della 583ª seduta, a pagina 57. Io ero intervenuto per dichiarare il voto contrario a due emendamenti del Governo e nella motivazione avevo sostenuto che gli effetti degli emendamenti del Governo in una situazione diversa sarebbero stati da considerare opportuni solo sulle rendite da menomazioni incidenti «in modo significativo» sulla capacità di lavoro. Nel resoconto stenografico è stato appunto riportato: «in modo significativo». Io invece avrei voluto esprimere il concetto opposto, avrei voluto dire cioè «in modo meno significativo».

PRESIDENTE. Senatore Garibaldi, la Presidenza prende atto di questa dichiarazione che sarà anche riportata nei resoconti della seduta odierna.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAFFIOLETTI. Signor Presidente, intervengo sul processo verbale. Ho notato che non c'è chiarezza circa la portata e gli effetti giuridici della decisione presa ieri dal Senato accogliendo la pregiudiziale sollevata per impedire l'apertura in Aula della discussione relativa al decreto-legge sul cosiddetto ruolo dei medici. La portata della decisione, infatti, non può risultare chiara perchè la formulazione stessa dell'eccezione era oscura, era contraddittoria e direi giuridicamente inesistente dal punto di vista regolamentare. Tanto è vero che è stata travisata anche l'obiezione che io facevo e che era rivolta ad ottenere un chiarimento. Io non avevo obiettato che non si potesse sollevare una questione pregiudiziale in sede di conversione dei decreti, che è questione in linea di principio per me pacifica. Infatti sui decreti-legge, oltre alle obiezioni e alle eccezioni relative ai presupposti di costituzionalità, sono ammissibili altre pregiudiziali che attengono anche a questioni non di costituzionalità, ma di merito; e in questo caso poteva trattarsi di una pregiudiziale di merito, mentre ciò non risultava dalla motivazione. Una motivazione nulla, per cui chiedevo che fosse dichiarata la improponibilità della pregiudiziale perchè non poteva essere uno strumento adatto a provocare una deliberazione idonea da parte del Senato.

Infatti, il Senato ha deliberato l'accoglimento di una pregiudiziale senza avere una proposta precisa e la sua nullità derivava dal fatto che la motivazione adottata era improponibile in se stessa. Infatti, si diceva che, in quanto vi era la crisi politica, non si poteva discutere questo decreto-legge. È questa una motivazione assurda che non poteva neanche trovare accesso in Aula in quanto sappiamo tutti che durante le crisi politiche si possono discutere i decreti-legge. L'altra motivazione è stata quella secondo la quale non c'era il tempo sufficiente per esaminare con calma una questione che la Commissione ha rifiutato di esaminare rinviandola una prima volta dinnanzi a se stessa e poi una seconda volta non entrando nel merito ed accogliendo una sorta di pregiudiziale, anomala in Commissione, rifiutandosi di discutere il disegno di legge di conversione e rimettendo all'Aula lo

stesso disegno di legge senza un esame da parte della Commissione, con una specie di «sciopero» della Commissione. Sappiamo benissimo invece che le pregiudiziali in Commissione non possono essere votate, ma neanche possono essere accolte senza essere messe ai voti; e, di fatto, ha funzionato una pregiudiziale in quanto si è detto che non si doveva procedere, non si è esaminato un disegno di legge di conversione e lo si è trasmesso all'Aula senza discussione.

Con queste motivazioni, signor Presidente, si sono violate delle regole, si è cancellato dal calendario un decreto-legge — cosa che non era corretto fare — non si è assolto un obbligo costituzionale quando il decreto non era ancora scaduto, per cui esistevano i termini per esaminarlo; il precedente invocato atteneva ad un decreto-legge che scadeva nella giornata, per il quale non c'era null'altro che l'impossibilità materiale di esaminarlo, mentre questo era un altro caso per il quale il problema era di improponibilità della pregiudiziale: si sarebbe potuto sospendere la seduta e convocare la Giunta per il Regolamento, ma è stato deciso, considerando un'altra questione di principio, che non era stata sollevata, di procedere diversamente.

Quindi, signor Presidente, siamo costretti a sollevare formale riserva che riguarda il contenuto della deliberazione, il metodo adottato per risolvere la questione e gli effetti giuridici della decisione. Per questi motivi, chiedo che di tale riserva venga fatta menzione nel processo verbale.

PRESIDENTE. Senatore Maffioletti, le considerazioni di fondo a sostegno del richiamo al Regolamento da lei avanzato nella seduta di ieri erano di ordine politico, per cui la Presidenza ha ritenuto di assumere l'atteggiamento che ha assunto. Comunque, le sue dichiarazioni verranno riportate nei resoconti della seduta odierna. Il problema potrà comunque essere ripreso in esame in sede di Giunta per il Regolamento.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, vorrei però che fosse chiaro che questo precedente non potrà essere invocato, perchè è un precedente eterogeneo rispetto alle eccezioni sollevate e riguarda un contenuto diverso, che non è poi emerso in modo chiaro; per cui, secondo noi, questo significa che la decisione assunta ieri è del tutto travisante ed anomala. Siccome — ripeto — questa procedura non può essere invocata come precedente, vorrei che della mia riserva fosse fatta esplicita menzione nel processo verbale.

PRESIDENTE. Senatore Maffioletti, le posso assicurare che anche questa sua riserva sarà riportata nei resoconti della seduta odierna.

Poichè non si fanno altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Genovese, Gusso, Riva Massimo, Valiani.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Avverto che le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Approvazione di questione sospensiva per il disegno di legge n. 2272

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 1987, n. 85, recante provvedimenti urgenti per la disciplina e la decongestione del traffico urbano».

PAGANI MAURIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, a nome dell'8ª Commissione intervengo per svolgere il mandato che mi è stato affidato che consiste nel chiedere l'aggiornamento della discussione di 15 giorni in quanto la Commissione non ha potuto ultimare l'esame

del provvedimento. Chiediamo quindi una sospensiva di 15 giorni della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. La richiesta del senatore Pagani configura una questione sospensiva. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93, quarto comma, del Regolamento, su tale questione possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare e che ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che prendo atto della dichiarazione del senatore Pagani e quindi della richiesta di sospensione della discussione di questo provvedimento, rendendomi conto del lavoro, un po' tumultuoso e molto intenso, che va svolgendo la Commissione lavori pubblici e trasporti del Senato.

Voglio però richiamare l'attenzione dei colleghi sull'urgenza di questo provvedimento e sulla necessità che esso possa andare avanti con una certa sollecitudine. Mi riporto anche alle dichiarazioni che ho fatto il 24 marzo, proprio in quest'Aula, quando si è discusso sui requisiti di costituzionalità e quando l'Aula capovolse la decisione della Commissione affari costituzionali che aveva ravvisato la non sussistenza dei requisiti stessi di necessità e di urgenza.

Desidero pertanto che questa mia dichiarazione rappresenti un atto di ulteriore collaborazione, ma soprattutto di sollecitazione ai colleghi della Commissione lavori pubblici, dato che questo provvedimento è vivamente atteso da parte dei comuni, soprattutto delle grandi città italiane.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la questione sospensiva proposta dal senatore Pagani Maurizio.

È approvata.

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 2310 e 2187

SCOPPOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPPOLA. A nome della 7ª Commissione permanente, chiedo a norma dell'articolo 77, secondo comma del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2310, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonchè in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola», nonchè per il connesso disegno di legge n. 2187, recante: «Attuazione dell'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, in materia di aumento degli organici del personale tecnico ed amministrativo delle Università», già approvato dalla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Scoppola si intende accolta.

Discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonchè in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola» (2310) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

«Attuazione dell'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, in materia di aumento degli organici del personale tecnico ed amministrativo delle Università» (2187) (*Approvato dalla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

Approvazione del disegno di legge n. 2310

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonchè in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola», già approvato dalla Camera dei deputati, nonchè del disegno di legge, di cui la Commissione propone l'assorbimento: «Attuazione dell'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, in materia di aumento degli organici del personale tecnico ed amministrativo delle Università», già approvato dalla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati.

Per i predetti disegni di legge è stata testè autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore, il quale nel corso del suo intervento svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2310, concernente la conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57,

invita il Governo

ad applicare in via analogica le norme contenute nell'articolo 2-*ter* anche al personale di cui all'articolo 119, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

9.2310.2 LA COMMISSIONE

SCOPPOLA, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, come tutti ricordano, il 27 gennaio scorso questa Assemblea approvò il disegno di legge sullo stato giuridico dei ricercatori, dopo una ampia discussione in Assemblea e prima ancora in Commissione. Il disegno di legge conteneva naturalmente norme sullo stato giuridico, ma conteneva anche norme che tendevano al riequilibrio della docenza e a nuove disposizioni per i concorsi universitari.

Il disegno di legge è passato alla Camera ed a questo punto la discussione di esso è stata travolta, per così dire, dalla crisi sopravvenuta e tuttora perdurante. Molto opportunamente, il Ministro ha ritenuto di estrarre da questo disegno di legge alcune norme e di renderle immediatamente operanti attraverso l'emanazione di un decreto-legge pubblicato il 3 marzo e che scadrà, salvo conversione in legge, il 2 maggio prossimo.

Naturalmente, estraendo dal contesto del disegno di legge solo alcune norme e riproducendole letteralmente così come contenute nel disegno di legge approvato dal Senato, l'effetto di queste norme poteva essere diverso perchè non più inserite nel contesto elaborato ed approvato da questa Assemblea; sarebbe stato perciò opportuna ed auspicabile, da parte della Camera, una verifica puntuale dell'efficacia delle singole norme avulse dal contesto da cui erano state estratte. Ma la Camera si è spinta assai più in là di questa opera di verifica ed in sede di conversione, nel clima politico di questi giorni, nei quali non esiste più una definita maggioranza di Governo, ha dato luogo all'approvazione di una serie di emendamenti che sono venuti a comporre il nuovo testo del disegno di legge. Esso contiene indubbiamente alcune contraddizioni, dà luogo a talune incertezze interpretative, come subito dirò.

Tuttavia voglio sottolineare che gli obiettivi fondamentali che il disegno di legge approvato dal Senato si proponeva e che in parte, quelli più urgenti, erano ripresi dal decreto-legge del Governo, sono assicurati dal testo che la Camera ci ha trasmesso. Questi obiettivi sono in sostanza: quello di introdurre anche per i ricercatori la possibilità di opzione tra tempo pieno e tempo parziale, quello di assicurare ai ricercatori miglioramenti economici, motivo prevalente delle agitazioni in corso nell'università e durate per lungo tempo; quello di riaprire i concorsi di accesso per i giovani al ruolo di ricercatori e quello di garantire ai ricercatori attuali maggiori possibilità concorsuali, frenando il riassorbimento dei posti di associato che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, essendo in sopran-

numero, avrebbero dovuto essere cancellati dal ruolo. Questi obiettivi sono realizzati dal testo che la Camera ci ha trasmesso, per cui il giudizio complessivo deve, secondo me, essere favorevole. Tuttavia, è opportuno che prima di questa conclusione il Senato si soffermi con una certa attenzione sulle singole norme, anche perchè esse pongono problemi interpretativi sui quali, forse, è opportuno esprimersi con chiarezza.

L'articolo 1, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, contiene solo una innovazione di non grande rilevanza, in quanto precisa che le ore di impegno per l'attività didattica, per i ricercatori che optino per il tempo pieno, sono elevate a 350 e, viceversa, quelle previste per chi opta per il tempo parziale sono ridotte a 200, mentre nel testo del Governo si parlava soltanto della riduzione a 200 per coloro che sceglievano il tempo parziale, ma non si dava alcuna indicazione per i ricercatori che avessero optato per il tempo pieno. Si tratta di una integrazione opportuna, che non suscita problemi. Sono identici i successivi commi 3, 4 e 5, mentre il comma 5-*bis*, che la Camera ha introdotto, contiene una norma di sanatoria per quei ricercatori che, in attesa dell'approvazione della legge, abbiano — certo contro la legge vigente — assunto impegni professionali in contrasto con la legge. Tuttavia poichè l'orientamento di riconoscere anche ai ricercatori universitari la possibilità di opzione per il tempo parziale era stata da tempo espresso (e poi approvato da un ramo del Parlamento) credo si possa accedere alla decisione adottata dalla Camera e si possa riconoscere l'opportunità della sanatoria con effetto retroattivo.

L'articolo che alla Camera ha dato luogo a maggiori discussioni e a maggiori perplessità è l'articolo 2, relativo al trattamento economico. Il Senato, approvando il testo del disegno di legge, aveva previsto un aumento del 45 per cento, per i ricercatori che avessero optato per il tempo pieno, sul trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Anche in quest'Aula erano stati presentati numerosi emendamenti, da diverse parti politiche, tendenti viceversa ad agganciare il trattamento economico dei ricercatori a quello degli associati, con una quota del 70 per cento. Su questa via si è posta la Camera, approvando una disposizione che fissa il trattamento economico per tutti i ricercatori universitari con l'aggancio al 70 per cento della retribuzione dei professori associati e per i ricercatori universitari confermati, che abbiano optato per il tempo pieno, prevede l'integrazione del 70 per cento dell'assegno aggiuntivo previsto per gli associati. Questa nuova disciplina ha decorrenza dal 1° novembre 1987. Nella discussione che si è svolta alla Camera questa norma è stata presentata da alcuni Gruppi, in particolare dal Gruppo di Democrazia proletaria e del Movimento sociale-Destra nazionale, come implicante un aggancio anche di tipo giuridico agli associati ed è in questo spirito che la disposizione era stata sollecitata da alcuni gruppi sindacali che rappresentano la categoria dei ricercatori.

Molto opportunamente il Governo ha proposto in sede di Assemblea ed ottenuto l'approvazione di un terzo comma dell'articolo 2, che stabilisce che la nuova disciplina del trattamento economico dei ricercatori confermati non modifica i compiti definiti dal primo e secondo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Deve cioè restare chiaro — ed a mio giudizio questa è una condizione perchè questa Assemblea, coerentemente con il voto espresso in gennaio, possa accogliere questa norma — che l'aggancio economico alla situazione degli associati non implica un aggancio per quanto concerne lo stato giuridico. Non si viene cioè a creare con l'approvazione del nuovo trattamento economico la cosiddetta terza fascia docente che, comporterebbe uno sconvolgimento dell'assetto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382, con conseguenze a mio giudizio negative per l'università italiana. Qui si prevede soltanto un meccanismo di miglioramento economico attraverso il principio dell'aggancio al 70 per cento del trattamento riservato agli associati, senza ricadute sullo stato giuridico dei ricercatori, che resta quello già stabilito nel 1980 dal decreto n. 382.

Tanto è valida l'interpretazione che ho dato ora, e che vorrei particolarmente sotto-

lineare, che quei Gruppi che alla Camera avevano presentato l'emendamento senza la precisazione aggiuntiva poi introdotta su richiesta del Governo, si sono astenuti o hanno votato contro la norma perchè hanno riconosciuto che la norma stessa, così come formulata dalla Camera dei deputati, non comporta l'aggancio allo stato giuridico degli associati. Ed è quindi in questo senso e con questa interpretazione, che risponde alla lettera del testo che ci è stato trasmesso, che credo che il Senato possa accettare questa norma. Infatti, da parte del Senato, non vi è mai stata opposizione ad un migliore trattamento economico; abbiamo solo tenuto conto delle disponibilità finanziarie che, come accade spesso, erano allora assai inferiori rispetto a quelle che sono emerse nel corso della discussione alla Camera, in un clima che è già di presunta fine legislatura.

L'articolo 2-*bis* proposto dal Governo contiene una norma equitativa che prevede l'estensione ai ricercatori astronomi e geofisici, di cui allo articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, fermo restando il regime delle incompatibilità, dello stesso trattamento economico previsto per i ricercatori. Qui si tratta di una correzione opportuna che il Governo ha apportato rispetto ad una omissione oggettiva compiuta dal Senato nel momento in cui si è affrontato l'esame del disegno di legge.

Analogo significato ha l'articolo 2-*ter* che estende il trattamento previsto per i ricercatori agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ossia a quegli assistenti che, pur avendo avuto diritto di partecipare ai giudizi di idoneità a professore associato, non hanno superato questi giudizi e sono perciò rimasti nel ruolo ad esaurimento degli assistenti.

Infatti sarebbe stato obiettivamente ingiusto prevedere per i ricercatori miglioramenti così incisivi come quelli che comporta il testo al nostro esame e non estenderli ad assistenti che sono entrati nel ruolo attraverso il superamento di un concorso.

L'articolo 3 riguarda le disponibilità concorsuali per il futuro per posti relativi al ruolo di ricercatori. Questo articolo innova rispetto al testo approvato dal Senato prevedendo una maggiore disponibilità di 500 posti: mentre il Senato aveva previsto 3.000 posti in quattro anni, in questo articolo si prevede la disponibilità di 3.500 posti, anche in soprannumero, come è precisato nel testo, da riassorbire. Come avverrà il riassorbimento? Su questo punto bisogna dare alcuni chiarimenti perchè il testo di per sè non è estremamente esplicito.

La distribuzione dei posti è prevista con una procedura nuova contenuta nel testo che la Camera ci ha trasmesso. I posti saranno destinati dal Ministro, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, tra le università e non più direttamente alle facoltà; toccherà successivamente agli organi universitari — al senato accademico — destinare questi posti — come dice il testo — alle diverse aree disciplinari, tenendo conto delle esigenze di riequilibrio tra i vari settori. Credo che la norma debba essere interpretata — e su ciò chiedo al Ministro di pronunciarsi e di chiarire confermando o correggendo la mia interpretazione — nel senso che l'indicazione delle aree disciplinari rappresenta un criterio per la destinazione dei posti, ma che poi tale destinazione non può che avvenire secondo il sistema tradizionale, cioè alle facoltà, perchè solo in esse i posti possono essere incardinati e non in aree disciplinari che non costituiscono nella nostra università una figura istituzionale giuridica. Il riferimento alle aree disciplinari contenuto nel comma 1, quindi, va inteso nel senso che l'indicazione del criterio non esclude la destinazione dei posti stessi alle facoltà presso le quali essi in definitiva risulteranno incardinati.

Da ciò discende la corretta interpretazione del successivo comma 2, il quale prevede la manovra di riassorbimento con il sistema che già il Senato aveva approvato, ma con un rapporto diverso, di un posto di ricercatore per ogni posto di ordinario, in maniera che il computo si effettui all'interno delle facoltà alle quali i posti sono stati destinati.

Un articolo che dà luogo a qualche incertezza di interpretazione — forse il più delicato — è l'articolo 4 che prevede una sospensione del riassorbimento, contemplato nel decreto del Presidente della Repubblica

n. 382 del 1980, per offrire ai ricercatori già in ruolo maggiori possibilità concorsuali. È noto che, se il riassorbimento avesse effetto così come previsto dalla legge oggi vigente, per molti anni non sarebbero disponibili altro che i posti di nuova istituzione che sono ormai 3.500, sicchè tutte le aspirazioni degli ormai 17.000 ricercatori dovrebbero concorrere e andarsi a riversare su questa esigua disponibilità di 3.500 posti per un lungo periodo di anni. Per ovviare a questa situazione già il Senato aveva previsto una manovra per quanto concerne l'assorbimento, ma la Camera dei deputati ha semplificato, in un certo senso, prevedendo che il riassorbimento sia sospeso per 4 anni, cioè sino all'anno accademico 1991-92, e che siano in questo periodo banditi due concorsi alla seconda fascia, ad anni alterni rispetto ai concorsi alla prima fascia, così da garantire, in ogni tornata concorsuale, la destinazione a concorso di tutti i posti resisi nel frattempo vacanti con l'aggiunta della metà di quelli ancora disponibili in modo da riservare l'altra metà di questi ultimi agli anni successivi, quando il riassorbimento tornerà a funzionare e creerà quella situazione di blocco che con la norma in esame dunque viene solo rinviata nel tempo.

Le incertezze interpretative nascono dal comma 3 dell'articolo 4 che stabilisce che i posti predetti siano ripartiti dal Ministro secondo le indicazioni del piano di sviluppo quadriennale e che siano messi a concorso senza dar luogo a procedure di trasferimento. Le possibili interpretazioni di questo articolo sono due e voglio cercare di enunciarle chiaramente, in maniera che l'Assemblea sia chiamata in qualche modo a pronunziarsi sulla interpretazione. La prima di tali interpretazioni va nel senso che tutti i posti, sia quelli resisi vacanti che non saranno riassorbiti sia i nuovi assegnati, tornino nella disponibilità del Ministero e vengano ripartiti e che per tutti i posti valga il divieto delle procedure di trasferimento. Se si desse luogo a questa interpretazione — che per certi aspetti è quella che la lettera del testo sembra suggerire — verrebbero sacrificati due princìpi fondamentali dell'attuale ordinamento universitario: per questo dicevo che il testo dà luogo ad interpretazioni incerte e contiene elementi di contraddizione.

La prima norma che verrebbe lesa è quella, sempre vigente e confermata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, per cui, una volta conseguiti i posti, le facoltà ne dispongono e quando i posti si liberano possono chiederne la copertura o con procedure di trasferimento o con procedure concorsuali.

La seconda e più grave conseguenza — la prima sarebbe ancora accettabile comportando il beneficio di un riequilibrio complessivo — sarebbe quella di veder privati i professori associati del diritto al trasferimento dopo tre anni di permanenza nella sede in cui sono stati chiamati. La legislazione attuale prevede che un professore universitario, sia di prima che di seconda fascia, dopo tre anni dalla prima chiamata, possa trasferirsi con procedure normali di trasferimento. Se l'interpretazione fosse quella che ho indicato, i professori associati per quattro anni di fatto resterebbero privati della possibilità del trasferimento.

Queste considerazioni mi hanno spinto a sostenere in Commissione un'interpretazione diversa, che tende a interpretare il testo nel quadro delle disposizioni che disciplinano attualmente il sistema dei trasferimenti e l'ordinamento universitario attuale: secondo questa interpretazione la distribuzione, da parte del Ministro, vale solo per i posti di nuova istituzione ed è solo per questi posti che vige il divieto, esplicitamente previsto nel testo, di dar luogo a procedure di trasferimento, per cui i posti di nuova istituzione non potranno essere coperti altro che con bando di concorso; viceversa, per i posti che risultano vacanti, perchè i titolari sono passati al ruolo di ordinario o sono andati in pensione, valgono i principi generali per cui le facoltà ne dispongono liberamente e possono destinarli a copertura, sia attraverso procedure concorsuali che attraverso procedure di trasferimento. A giudizio del relatore e, stamattina, a giudizio della Commissione, è questa seconda interpretazione, più conforme al sistema complessivo del nostro ordinamento, che deve valere, appunto per evitare che sia incrinato il diritto degli associati già

in ruolo al trasferimento ad altra sede. Chiedo scusa del tecnicismo di questa esposizione ma questa è la natura del provvedimento e non posso farne a meno.

L'articolo 5 ha carattere particolare, attuativo della cosiddetta terza legge sul personale non docente dell'università e dà attuazione alla previsione programmatica contenuta nell'articolo 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, determinando i contingenti di posti di organico da portare in aumento per ciascuno degli anni compresi nel quadriennio 1987-1990. Si tratta di una norma, che non mi sembra dia luogo a perplessità o incertezze, di attuazione e di integrazione della legge n. 23 del 1986.

L'articolo 6 contiene obiettivamente una norma che non ha nulla a che fare con l'argomento che fin qui ho illustrato; non riguarda l'università ma riguarda l'accesso ai concorsi del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole. Il Ministro ha riconosciuto alla Camera che si tratta di un elemento estraneo rispetto al contesto del decreto-legge, ma ha spiegato che la particolare urgenza dell'adozione di questa norma lo ha spinto ad inserirlo in questo decreto-legge. Il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, ha reso precisa e tassativa l'indicazione dei titoli di studio per l'accesso ai ruoli relativi del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; l'elencazione contenuta nel decreto è così tassativa che non può essere interpretata in via analogica sul piano amministrativo e la rigidità di questa disciplina ha determinato gravi inconvenienti nel suo impatto con la situazione oggi esistente.

È proprio per far fronte a questa situazione che già il Parlamento è stato chiamato a prorogare le graduatorie in vigore, dando ad esse validità biennale; il sistema della proroga, a giudizio del Governo, che credo condivisibile, non è più sufficiente sicchè si propone di conferire carattere permanente, aggiornandole progressivamente a queste graduatorie e vincolando soltanto i nuovi aspiranti ai concorsi al possesso di titoli di studio così come prescritti in maniera tassativa dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 588 del 1985.

Si tratta dunque di disposizione che non ha nulla a che fare con l'ordinamento universitario e che si riferisce alla scuola secondaria, sulla quale credo che siano condivisibili le ragioni di urgenza che il Governo ha sottolineato nella relazione che accompagna il decreto-legge.

Infine, l'articolo 7 prevede la copertura in una misura — come ho già detto — ben più ampia di quella che era stata concessa a noi quando discutemmo in questa Assemblea il disegno di legge.

Voglio, concludendo, sottolineare che non vi sono margini realistici di modifica e di correzione anche in quei punti, che io stesso ho indicato, di dubbia interpretazione, perchè la scadenza è imminente — il 2 maggio — e certamente, se noi andassimo a introdurre emendamenti in questo testo, con il conseguente rinvio alla Camera, difficilmente la Camera, nella situazione che tutti conosciamo, potrebbe far fronte ai suoi impegni entro quella data.

Sicchè noi ci troviamo ancora una volta, come accade spesso, in occasione della conversione di decreti-legge, di fronte alla alternativa di prendere il decreto così come è e di salvarlo oppure di lasciarlo cadere.

La Commissione, con la sola astensione del presidente Valitutti (che credo vorrà poi esprimere personalmente i motivi del suo dissenso), all'unanimità si è dichiarata favorevole all'approvazione del testo così come ci è pervenuto dalla Camera perchè, nonostante le lacune e le incertezze interpretative, il testo affronta problemi vivamente sentiti nell'università, dà una risposta all'esigenza del miglioramento economico, riapre i concorsi, sia quelli per i giovani sia quelli per i ricercatori che aspirano al passaggio, attraverso concorso, al ruolo degli associati. Se questo non avvenisse in tempi rapidi, noi certamente andremmo incontro a danni assai gravi, ossia vedremmo rafforzarsi nell'università italiana quella spinta verso l'*ope legis* che già si è manifestata nel corso del lungo dibattito che si è svolto in Senato sul disegno di legge.

È proprio per ovviare a questi rischi che io credo che il decreto rappresenti una misura positiva, anche se in momenti successivi sarà

possibile qualche intervento chiarificatore e correttivo su quei punti del decreto-legge che, come ho spiegato, danno luogo a incertezze interpretative.

Per queste ragioni la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge n. 2310 di conversione del decreto-legge, con l'assorbimento del disegno di legge n. 2187.

Concludo dicendo che la Commissione ha approvato un ordine del giorno che raccomanda al Governo di applicare, in via analogica, le norme contenute nell'articolo 2-*ter* (quelle cioè che si riferiscono agli assistenti del ruolo a esaurimento) anche ai ricercatori degli osservatori astronomici e geofisici. Si tratta di un'omissione che la Camera ha commesso, ma che può essere però colmata in via interpretativa, perchè si tratta semplicemente di una categoria particolare di assistenti, sicchè basta spiegare e sottolineare che la volontà del Parlamento è quella di considerarla inclusa nella norma di carattere generale. Pertanto io ritengo che questo possa essere sufficiente per estendere anche a questa ristrettissima categoria — si tratta di poche decine di persone — che è perfettamente equiparata a quella degli assistenti del ruolo ad esaurimento, i benefici previsti dalla legge. (*Applausi dal centro*).

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo scusa, ma dovendo assentarmi per una convocazione del Consiglio dei ministri, vorrei intervenire prima della discussione generale anche per gli opportuni chiarimenti sollecitati dal relatore, al quale rinnovo il più vivo ringraziamento per il coerente ed intelligente impegno dispiegato in relazione non solo al presente decreto-legge, ma in relazione al problema complessivo dei ricercatori universitari. Come rappresentante del Governo ed anche a titolo personale avrei gradito l'approvazione di un disegno di legge compiuto ed organico sulla materia, quale la rilevanza di questa figura e l'ordinamento complessivo dell'università avrebbero richiesto. Le circostanze hanno indotto il Governo quanto meno ad assicurare la soluzione di alcuni problemi urgenti attinenti sia alla figura dei ricercatori universitari, sia alle esigenze vitali delle università. Questi obiettivi erano innanzitutto quello di evitare una condizione di illegittimità, che ha dato luogo anche a procedimenti già avviati di fronte ai tribunali amministrativi circa la possibilità per il ricercatore di optare fra tempo pieno e tempo definito; e quindi opportunamente nel decreto-legge è stata anche inserita una norma di sanatoria per le questioni pendenti o che già hanno dato luogo ad una pronuncia. In connessione all'introduzione della possibilità di opzione tra tempo pieno e tempo definito, viene proposta una nuova disciplina del trattamento economico. Il testo del decreto, attenendo ad aspetti parziali della problematica dei ricercatori, è stato predisposto facendo riferimento al testo del disegno di legge sui ricercatori approvato dal Senato, indicando con ciò chiaramente che non si intendeva sottrarre all'esame complessivo del Parlamento tutta la materia e non la si voleva neanche risolvere globalmente attraverso un provvedimento che non può essere che limitato e di urgenza, qual è il decreto-legge.

Per questo il testo originario del Governo assumeva, per la parte relativa al trattamento economico, la norma votata in Senato e che era stata motivata dalle ragioni qui richiamate dal senatore Scoppola. Ma già in Senato, ed anche in Commissione alla Camera, avevo riconfermato l'impegno del Governo a riconoscere adeguatamente, in sede contrattuale, le esigenze di miglioramento della retribuzione economica, evitando però di modificare surrettiziamente, attraverso una diversa normativa del trattamento economico, la figura e il ruolo del ricercatore rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Tanto più appariva non accettabile una diversa tesi nell'ambito di un decreto-legge prescindendo perciò da un esame complessivo sui problemi dello stato giuridico dei ricercatori.

Ecco perchè, delineatasi alla Camera una situazione in cui praticamente si sarebbe

dato luogo ad un meccanismo di aggancio al trattamento economico dei ricercatori prescindendo dalla esigenza di chiarezza circa il mantenimento delle attuali funzioni, il Governo ha predisposto un nuovo testo dell'articolo 2 del decreto che ora è all'esame di quest'Aula. Il Governo precisava alla Camera che non avrebbe accettato una formulazione diversa. Devo dare atto che alcuni Gruppi hanno compreso ed accettato la posizione del Governo e ciò ha consentito di assicurare ai ricercatori un miglioramento economico rapportato al livello del 70 per cento della retribuzione dei professori associati, affermando però in modo esplicito che ciò non modifica le loro competenze così come definite dal decreto n. 382, sia per quanto riguarda la ricerca scientifica, sia per quanto riguarda l'attività didattica.

Altro obiettivo fondamentale del decreto-legge era l'ampliamento delle possibilità di posti di ricercatore per i giovani, avendo già l'università ed i giovani stessi troppo sofferto per una condizione che di fatto non ha consentito, nel corso di questi ultimi anni, l'inserimento di nuove leve. Questa è stata una costante preoccupazione che, con vigore e con convinzione, è stata da me sostenuta alla Camera, anche di fronte ad ipotesi diversificate, e che ora viene ribadita nel testo all'esame del Senato.

Riguardo alle interpretazioni dell'articolo 3, voglio senz'altro dare atto al senatore Scoppola del fatto che la sua intepretazione come sempre è lucida e puntuale. Il riferimento alle aree disciplinari, come criterio che vincola i comportamenti dei senati accademici nell'assegnazione dei posti di ricercatore, è determinato dal fatto che lo squilibrio attualmente esistente non è solo uno squilibrio tra facoltà o tra università, ma si registra anche all'interno stesso di una facoltà o di un corso di laurea. Quindi, tutta la manovra dell'assegnazione dei nuovi posti deve essere vincolata alla preoccupazione di realizzare un riequilibrio complessivo. Non vi è però dubbio che il posto, una volta assegnato, fa parte dell'organico della facoltà, per cui tutti i meccanismi successivi non potranno che far riferimento alla facoltà.

Per quanto riguarda l'articolo 4, credo che il testo abbia una sua logica ed una sua coerenza, nel senso che il «raffreddamento» dei posti di associato è anche esso in funzione sia di un riequilibrio nella distribuzione dei posti di docente e di associato, sia di un riequilibrio del rapporto tra ricercatori ed associati. Tuttavia ho ascoltato con grande attenzione sia gli approfondimenti fatti questa mattina in Commissione, sia i dubbi, le perplessità e le diverse interpretazioni espresse a questo riguardo e credo di poter tranquillizzare gli onorevoli senatori ed il relatore considerando che l'assegnazione dei posti viene decisa dal Ministro su parere conforme del Consiglio universitario nazionale. Perciò, vi sarà anche una sede collegiale nella quale le preoccupazioni e le perplessità espresse potranno essere oggetto di ulteriore approfondimento.

Voglio con l'occasione assicurare, rispetto a qualche preoccupazione circa la possibilità di mantenere i limiti del riassorbimento nell'arco dei 4 anni, e comunque fino al compimento di due tornate di concorsi, come precisato nell'articolo 4, che il Governo considera esaurita la fase straordinaria di applicazione della legge n. 382 per quanto riguarda i meccanismi concorsuali, che hanno portato di recente a dimensioni concorsuali inconsuete, rispetto al ritmo fisiologico dell'università, determinate dalle situazioni pregresse. Il Governo considera esaurita questa fase eccezionale, tant'è che già da qualche giorno ho diramato all'università una circolare per il ripristino del ritmo biennale dei concorsi e la richiesta delle cattedre per la messa a concorso dei professori di prima fascia. Siccome ritengo che questa linea sarà perseguita, è evidente che l'anno accademico 1991-1992, indicato dall'articolo 4 del decreto, coincide esattamente con le cadenze normali di due tornate di concorsi di professore associato.

Sugli altri articoli non mi soffermo, rimettendomi alle considerazioni, del resto molto puntuali e precise, del relatore. L'articolo relativo al personale tecnico-amministrativo era oggetto di un disegno di legge approvato alla Camera e rimasto bloccato al Senato a

causa della crisi politica, attesissimo dalle università perchè consente di assegnare alle università stesse, nei prossimi quattro anni, 7.000 nuovi posti di personale tecnico-amministrativo: e tutti sanno quanto questo sia essenziale per l'università. Analogamente occorre riconoscere l'urgenza espressa dagli articoli 6 e 6-*bis* per le motivazioni oggettive richiamate dal relatore.

Desidero ringraziare i senatori della loro cortese attenzione e confido, anche alla luce degli approfondimenti fatti in Commissione, e pur con pieno rispetto per le riserve espresse dal senatore Valitutti, che la valutazione complessiva consenta di dare un voto favorevole a questo decreto-legge, mentre auspico che si possa, nel più breve tempo possibile, riprendere l'esame dei problemi complessivi dell'università.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ulianich il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 2310,

impegna il Governo:

ad interpretare ed applicare l'articolo 4 del decreto-legge in conversione in modo da considerare comunque disponibili, fino alla attivazione delle procedure di riassorbimento, i posti di professore associato presso le università cui sono già attribuiti, per rendere possibile la loro copertura mediante trasferimento oppure mediante indizione di bandi di concorso. I posti predetti, pertanto, non sono compresi fra quelli che possono essere ripartiti tra le varie sedi universitarie in sede di indizione di bandi di cui al comma 2 del citato articolo;

a riferire la dizione «ripartizione» dei posti, di cui al comma 3, ai soli posti relativi alla metà della dotazione aggiuntiva citata al comma 2;

a consentire, comunque, regolari procedure di trasferimento sui posti di professore associato, ad esclusione unicamente dei posti da ripartire, come precedentemente chiarito, ai sensi dei commi 3 e 4, i quali ultimi andranno pertanto ricoperti inizialmente mediante l'espletamento dei concorsi a posti di professore associato.

9.2310.3 ULIANICH

* ULIANICH. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, si può essere favorevoli ad un decreto-legge, almeno per taluni aspetti in esso contenuti, e rammaricarsi nello stesso tempo che si sia dovuto procedere al di fuori dei normali canali legislativi.

Il disegno di legge quale quello licenziato dal Senato sullo stato giuridico dei ricercatori, che lo si sia accettato o meno nel suo insieme, offriva una gamma più articolata di interventi: ad esempio, tutta la regolamentazione rispetto ai concorsi di ricercatore per coloro che avessero ottenuto il dottorato di ricerca. Si costruisce — e questo è inevitabile a mio avviso — con questo atto legislativo una cornice che sarà assai difficile abbattere o mutare; queste sono forse considerazioni che non incideranno per nulla in quanto il disegno di legge di conversione del decreto-legge passerà ad ampia maggioranza. Ma vorrei, se mi si permette, proporre un'altra considerazione: che si riesca ad ottenere in pochi giorni quello che per qualche anno è sembrato impossibile raggiungere, testimonia della mutevolezza dei Parlamenti quando si approssima o si teme una chiusura anticipata della legislatura.

Questo modo di procedere pone la questione se il modo di agire in taluni casi sia consono agli interessi più autentici dello Stato o più incline, invece, a decisioni venate di demagogia. Ma, ripeto, si tratta di considerazioni, di riflessioni che andavano fatte a voce alta.

Venendo alla sostanza, dirò quanto in questo decreto mi ripugna, in particolare parlerò dei commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 1, che, a mio avviso, configurano una norma immorale. Al comma 5-*ter* si sancisce una sanatoria «di tutte le eventuali pregresse situazioni di incompatibilità con l'ufficio di ricercatore, previste dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,

n. 382, anche se oggetto di diffida di cui all'articolo 15 del decreto medesimo». Non solo, ma si aggiunge l'affermazione contenuta nel comma 5-*ter* che «la normativa di cui al presente articolo si applica anche ai ricercatori confermati dichiarati decaduti, per incompatibilità con l'esercizio di attività professionali connesse all'iscrizione ad albi professionali, con provvedimenti non ancora» — bontà sua, dice il decreto — «definitivi». Il che equivale a dire, a sette anni di distanza dal decreto del Presidene della Repubblica n. 382, che quanto in esso si era stabilito sul piano delle incompatibilità era semplicemente uno scherzo. Da un punto di vista pedagogico questo passo indietro è altamente istruttivo: si abitua la gente a non prendere sul serio nè il legislatore, nè le leggi, tanto, prima o dopo, è nella logica delle cose che una sanatoria interverrà.

Se dovessi dare ascolto alla reazione che ho avvertito leggendo il comma 5-*bis* e il comma 5-*ter* dell'articolo 1, dovrei votare contro questo decreto-legge. Non potendo votare contro, perchè in esso sono contenuti degli elementi positivi, non resta a me che l'amarezza della denuncia, che vuole essere forte in quest'Aula.

L'aumento dello stipendio ai ricercatori mi pare giusto: io stesso in Commissione pubblica istruzione avevo avanzato la proposta di un aumento del 50 per cento. Allora fu detto dal Ministro di no, perchè si riteneva che la questione fosse argomento di accordo sindacale; poi abbiamo assistito in quest'Aula alla richiesta, da parte del Ministro della pubblica istruzione, dell'aumento del 45 per cento. Il decreto-legge è stato modificato nel senso dell'aumento dello stipendio commisurato sul 70 per cento di quello spettante al professore universitario di seconda fascia, a tempo pieno o a tempo definito. Anche in questo caso mi sembra necessario sottolineare che le somme che sembravano indisponibili appena qualche mese fa, all'improvviso sono apparse disponibili: anche questo è un metodo politico che io intendo denunciare in quest'Aula.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

(*Segue* ULIANICH). Non si può procedere con questo metodo perchè allora si può ritenere che non sia stato serio da parte del Ministero della pubblica istruzione ed anche da parte del Ministero del tesoro negare quegli aumenti che ora invece sembrano non solo giusti, ma anche coperti sul piano finanziario.

Signor Presidente, mi permetta di passare all'analisi dei diversi articoli di questo decreto-legge. All'articolo 2, comma 1, si parla del trattamento economico dei ricercatori universitari, che è pari al 70 per cento della retribuzione prevista per i professori universitari di ruolo della seconda fascia a tempo definito di pari anzianità. Ai commi 2 e 3 dello stesso articolo si parla invece di ricercatori universitari confermati. Ciò significa, se leggo bene quanto è scritto in italiano, che il comma 1 sancisce non l'aggancio della retribuzione dei ricercatori universitari confermati al 70 per cento della retribuzione prevista per i professori associati, sìbbene l'aggancio dei ricercatori *tout court*. Infatti la mancata aggiunta della specificazione che si tratta di ricercatori non confermati sta a significare *simpliciter* che si parla di ricercatori universitari. È questo che si voleva definire? Si voleva cioè definire l'aggancio immediato, non appena il ricercatore entra in ruolo, al 70 per cento della retribuzione dei professori universitari? Badate bene che il ricercatore non confermato, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, ha l'obbligo del tempo pieno e non vi è la possibilità di opzione tra tempo pieno e tempo definito, opzione che sul piano legislativo è stata introdotta proprio con questo decreto-legge. Evidentemente non si può intervenire in Aula sul testo, pena, forse, la

decadenza del decreto-legge. In ogni caso mi correva l'obbligo di denunciare questo elemento di discrasia.

Per quanto riguarda l'articolo 2-*bis*, considerato che gli astronomi ed i ricercatori in servizio presso gli osservatori sono equiparati, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 1982 e con il decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1984, agli assistenti e ricercatori delle università, ritengo che giustamente tale articolo sia stato inserito dalla Camera dei deputati in questo decreto-legge. Mi sembra altrettanto giusto che venga tenuto conto anche dell'ordine del giorno presentato dalla Commissione ed illustrato in Aula dal senatore Scoppola.

Per quanto riguarda l'articolo 3, mi sembra che sia da giudicare positivamente l'aumento di 500 posti rispetto alla normativa codificata nel disegno di legge sullo stato giuridico dei ricercatori approvato dal Senato. Nel decreto al nostro esame si hanno 3.000 posti per i primi tre anni, cioè 1.000 posti ogni anno, e 500 posti per l'anno successivo. L'essenziale, e questa osservazione deve ritenersi valida anche per quanto riguarda l'articolo 4, è che i concorsi vengano effettuati alle scadenze legislativamente sancite. Infatti in questo paese sembra che, per quanto riguarda i bandi di concorso, le leggi non siano obbliganti; direi che non vi è un comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 che sia stato onorato alle scadenze ivi sancite. Perciò non basta che il legislatore definisca, ad esempio, che ad anni alterni debbano essere banditi concorsi per la prima e la seconda fascia se, di fatto, l'Esecutivo non è in grado di dare esito a quanto disposto nelle leggi.

Per quanto riguarda il riequilibrio tra i vari settori, vorrei far notare come questa esigenza sia estremamente legittima. Tuttavia ci può essere anche un inconveniente, quello cioè di uno iato generazionale. Vi sono discipline — e lo sappiamo tutti — che hanno un numero molto elevato di ricercatori, che appartengono però tutti ad una certa generazione. Se teniamo conto del numero elevato e dunque non aumentiamo l'ingresso di forze nuove in determinate aree di ricerca, ci troveremo fra alcuni anni ad avere dei ricercatori anziani — una parte almeno di coloro che non avranno vinto i concorsi di prima e di seconda fascia — senza innesto di nuove forze di ricerca. Il riequilibrio non deve essere quindi inteso in termini puramente matematici, ma deve tener conto anche di questa possibile situazione e deve dunque venire attuato, a mio avviso, con discrezione.

Per quello che concerne l'articolo 4, devo dire che si tratta di una enunciazione molto pasticciata, ambigua, se è vero che si dà la possibilità di interpretazioni divergenti come è apparso, mi pare in maniera molto cristallina, dall'intervento del relatore Scoppola; e non mi pare di aver sentito dalle dichiarazioni del Ministro una scelta precisa da far valere come interpretazione autentica dell'articolo 4 nei confronti del dilemma interpretativo proposto dal relatore.

Per questi motivi, signor Presidente, devo ribadire l'ordine del giorno da me presentato sia in Commissione che in Aula il quale cerca di fornire una lettura univoca dell'articolo 4, anche in ordine alle interpretazioni che stamattina erano state avanzate dallo stesso relatore Scoppola in sede di discussione in 7ª Commissione. L'ordine del giorno ci pare estremamente chiaro: cerca di instaurare univocità di interpretazione all'interno dei quattro commi dell'articolo 4 ed impegna il Governo ad interpretare ed applicare tale articolo in modo da considerare comunque disponibili, fino all'attivazione delle procedure di riassorbimento di cui al comma 1, i posti di professore associato presso le università cui sono già attribuiti, per rendere possibile la loro copertura mediante trasferimento oppure mediante indizione di bandi di concorso. Tali posti pertanto non dovrebbero essere compresi tra quelli che possono essere ripartiti tra le varie sedi universitarie in sede di indizione di bando di cui al comma 2. L'ordine del giorno inoltre tende a riferire la dizione «ripartizione» dei posti, di cui al comma 3, ai soli posti relativi alla metà della dotazione aggiuntiva citata al comma 2, nonchè a consentire regolari procedure di trasferimento sui posti di professore associato, ad esclusione unicamente dei posti da ripartire, come precedentemente chiarito, ai sensi dei commi 3 e 4, i quali ultimi posti andranno pertanto ricoperti inizialmente

mediante l'espletamento dei concorsi a posti di professore associato.

L'interpretazione che è stata fornita dal Ministro non è soddisfacente. Certo c'è il parere conforme del Consiglio universitario nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 4 — un inciso di tutto rispetto inserito alla Camera dei deputati — ma ciò non impedisce che i posti sottratti al riassorbimento vengano assegnati dal Ministero della pubblica istruzione secondo criteri da esso stesso definiti; vale a dire che i posti non resterebbero più presso le singole facoltà, ma si verrebbe a creare un *pool* presso il Ministero della pubblica istruzione il quale, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, li ripartirebbe poi secondo criteri che qui non vengono fissati. Si parla anche in questo caso di equilibri di gruppi disciplinari, ma direi che tale criterio è molto tenue e, a mio avviso, in questa occasione si viene a ledere anche un aspetto profondo che è quello dell'autonomia delle università le quali devono avere un numero di posti di cui servirsi, che può essere ripartito in ordine alle esigenze dei diversi settori fra le diverse aree di ricerca e di disciplina.

Per questo, signor Presidente, ribadisco il mantenimento dell'ordine del giorno e devo dire che sarei tentato di astenermi dal voto sull'intero decreto-legge qualora il Ministro della pubblica istruzione non dovesse accettare l'interpretazione univoca come definita in questo ordine del giorno che mi è parso stamattina raccogliesse i consensi dell'intera Commissione pubblica istruzione.

C'è un altro punto sul quale desidero, in modo molto breve, soffermarmi. Questo decreto-legge non concerne unicamente la definizione della opzione fra tempo pieno e tempo definito dei ricercatori confermati, non sancisce unicamente l'agganciamento delle retribuzioni ai professori associati ma tratta anche del personale tecnico-amministrativo delle università. Molto spesso noi che abbiamo dimestichezza con le università sul piano della docenza dimentichiamo questi aspetti che sono ugualmente nodali, che danno possibilità di vita sul piano amministrativo alle nostre università.

Signor Presidente, mi sovviene di aver tralasciato un punto che voglio invece enucleare e ritorno all'articolo 2, comma 3.

Il nostro Gruppo ritiene che l'agganciamento al trattamento economico dei professori associati non significa in nessun caso agganciamento giuridico e che dunque il comma 3, che si richiama ai compiti del ricercatore confermato così come sono definiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382, articolo 32, debbano restare, sul piano legislativo, intoccati.

Dicevo (chiusa questa parentesi) che mi pare notevole che si sia determinata la possibilità di inserire, sul piano amministrativo della pubblica istruzione, 7.000 posti da realizzarsi nel periodo 1987-1990, e giustamente si postilla che tale ripartizione debba avvenire nel rispetto delle procedure previste dagli articoli 16 e seguenti della legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Mi pare che l'inserimento nel decreto-legge di questa dimensione debba essere giudicato come positivo.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, vorrei chiudere annunciando un voto soffertamente positivo a questo decreto-legge, tenuto conto degli aspetti positivi in esso contenuti, ma ribadisco, ancora una volta, e denuncio con energia quegli aspetti negativi che, a mio avviso, non dovrebbero essere contenuti in nessuna legge dello Stato italiano. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Panigazzi. Ne ha facoltà.

* PANIGAZZI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 57, che è alla nostra attenzione per la sua conversione con le modificazioni apportate alla Camera, riguarda, come voi sapete, la definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari, ed è certamente un provvedimento di grandissimo rilievo, un provvedimento importante e vitale per l'intera università.

Esso è parimenti importante, ma anche complesso e difficile perchè tratta un problema che riguarda un terzo dell'organico dell'università italiana, cioè i ricercatori, i quali ricercatori si sono rivelati una componente

importante ed insostituibile per l'università in quanto hanno consentito il suo funzionamento.

Non si può non rilevare che il ritorno in Aula qui in Senato di questo decreto-legge, al di là del fatto che ha comportato sicuramente un allungamento dei tempi, ha però consentito che le forze politiche impegnate su una problematica così vasta, così controversa, così dibattuta e così attesa, abbiano potuto esprimere con chiarezza le loro posizioni e abbiano altresì potuto superare anche questioni di schieramento e aprirsi la strada per allargare il confronto fino a verificare concretamente la possibilità di sostanziali convergenze.

A questo proposito voglio ricordare che il Ministro, presentando in Commissione il primo disegno di legge, dal quale poi sono state estrapolate alcune norme che fanno parte di questo decreto, aveva avanzato l'auspicio di poter giungere ad una convergenza attribuendo a questo provvedimento il significato di una proposta aperta a tutti i possibili apporti dei diversi Gruppi e che come tale poteva e doveva essere considerata come base di discussione, quindi con possibilità di apertura ed apporti di miglioramenti, di ulteriori arricchimenti e anche con l'apporto di altri e diversi contenuti. Era quello — mi riferisco sempre al momento in cui si dibatteva in Commissione il disegno di legge del Governo — un momento abbastanza difficile, pieno di tensioni e pieno di prese di posizione all'interno ed all'esterno della stessa Commissione. Era un momento sicuramente molto difficile per l'irrigidimento dei ricercatori universitari, per l'irrigidimento delle loro organizzazioni, oltre che da parte dello stesso movimento sindacale che aveva presentato proprio in quei giorni una piattaforma rivendicativa.

Era stata giusta questa impostazione allora in Commissione per un provvedimento di così grande importanza ed anche di grande ripercussione politica, che avrebbe affrontato diversamente una strada molto più difficile, molto più tortuosa e probabilmente senza uno sbocco. Ma non solo si trattava di imboccare una strada senza sbocco, sarebbe stato anche estremamente difficile evitare una spaccatura e una contrapposizione della stessa maggioranza sul disegno di legge presentato dal rappresentante del Governo stesso. Profondamente divergenti e divaricanti erano, del resto, le posizioni assunte durante i lavori dei vari comitati ristretti della 7ª Commissione da parte del Partito socialista rispetto a quelle assunte dalla Democrazia cristiana.

La mia parte politica ha sempre sollevato alcune esplicite riserve, sostanziali per altro, sul provvedimento in discussione. Nel contempo, però, siamo anche consapevoli di avere largamente ed efficacemente contribuito ad ampliare i confini e i limiti della discussione per trovare una successiva convergenza sui punti nodali di questo provvedimento. Abbiamo quindi rinunciato con grande senso di responsabilità politica, consapevoli per altro delle aspettative del mondo dei ricercatori, alla nostra proposta iniziale che prevedeva lo sdoppiamento del provvedimento in esame, in modo che si potesse realizzare un intervento legislativo di pochi articoli e per vari aspetti transitori, che avesse come effetto la definizione e il miglioramento dei ruoli e dei compiti degli attuali ricercatori, quindi rinviando a subito dopo, con l'approvazione di un intervento legislativo sulla didattica universitaria, la risoluzione di quei nodi di fondo che così insistentemente e pregiudizialmente venivano emergendo nella discussione. Si trattava, colleghi, quindi di un dissenso non di principio, ma di un dissenso sulla funzionalità di quei progetti rispetto alle sentite esigenze delle categorie del mondo universitario e rispetto soprattutto alla situazione di congestionamento degli organici delle università, almeno fino alla seconda metà degli anni '90.

Abbiamo ancora successivamente rinunciato, dopo aver esperito attraverso diversi incontri di maggioranza, altri tentativi di nuove soluzioni a presentare una nuova proposta organica di legge con lo scopo di andare a sviluppare una via metodologicamente alternativa a quello fino ad ora seguita, una proposta di legge cioè che aveva raccolto il consenso ed il plauso delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze dei ricercatori universitari, il consenso del mondo universitario.

Ma ciò nonostante, non abbiamo esitato a rinunciarvi, limitandoci alla richiesta di riconsiderare parte degli articoli in essa contenuti come emendamenti suscettibili di modifiche e di verifiche anche in quest'Aula. L'ipotesi, portata avanti nei vari comitati ristretti e contenuta nell'ultimo disegno di legge, alcune parti del quale sono state estrapolate per formare un decreto-legge e sulle quali oggi discutiamo, ha evidenziato come il problema della definizione del ruolo dei ricercatori vada ben al di là della categoria più interessata e come necessariamente esso sia strettamente connesso al complessivo assetto dell'università. Questo nesso è stato anche individuato e sottolineato dalle numerose prese di posizione degli organismi accademici, dal CUN, dalla conferenza nazionale dei rettori, dai senati accademici, dai consigli di facoltà e dai consigli di dipartimento in occasione della lunga e partecipata agitazione dei ricercatori universitari. Anche recentemente sono state ribadite con forza l'importanza e le implicazioni generali dei problemi dei ricercatori attraverso la conferenza nazionale dei rettori, attraverso i pronunciamenti delle varie associazioni universitarie, le assemblee locali e nazionali dei ricercatori e dei dottorati di ricerca. Le preoccupazioni e le richieste che prevalgono nettamente all'interno del mondo universitario debbono, a nostro avviso, essere tenute debitamente in conto sia dalle forze politiche, sia da chi — come noi onorevoli colleghi — ha la responsabilità di decidere sul piano legislativo.

Il nostro Gruppo parlamentare ritiene che vadano mantenute, precisate e rafforzate le scelte di fondo che ispirano il disegno di legge e questo decreto-legge, scelte contenute e riprese del resto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, alle quali si rifanno i criteri sui quali abbiamo anche lavorato in Commissione. Ci riferiamo a quelle opzioni che fanno parte del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, un provvedimento riformatore e di rinnovamento di una struttura come quella universitaria che per troppi anni è rimasta imbrigliata in una organizzazione del personale docente ed in organismi che da tempo sono stati positivamente superati nei paesi più avanzati nella ricerca e nella didattica.

Più precisamente, riteniamo che vadano difesi e valorizzati i seguenti punti innovativi: l'introduzione del dottorato di ricerca, la fine del reclutamento e della formazione precaria del personale docente, l'introduzione del ruolo dei ricercatori, che nella fascia dei ricercatori non confermati costituisce un canale di formazione e di reclutamento e che invece nella fascia dei ricercatori confermati costituisce un importante apporto, come verificato e riconosciuto da tutti, allo svolgimento della didattica e della ricerca.

È vero che non tutte le scelte contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 e nella legge di delega n. 28 del 1980 sono state mantenute ed erano definitive. Una di queste scelte non è definitiva: infatti, l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge n. 28 del 1980 rinvia la decisione definitiva sul mantenimento a regime della fascia del ricercatore confermato a dopo quattro anni di sperimentazione. Ebbene, cinque anni di esperienza fanno dire agli organismi accademici già elencati, alle categorie più direttamente interessate e a quasi tutte le associazioni universitarie che la fascia dei ricercatori confermati, opportunamente definita e migliorata, costituisce un positivo strato di personale docente e ricercatore che ha svolto e dovrà svolgere una funzione utile nella nostra università.

Mi sembra però che qui non sia in discussione la validità di quanto svolto dai ricercatori, che tutti ormai (partiti, associazioni eccetera) ritengono che vada comunque riconosciuta sul piano normativo. Direi che vi è ormai unanime convergenza sul fatto che ai ricercatori confermati vada riconosciuta la possibilità di vedersi attribuire le supplenze e gli incarichi nelle scuole di specializzazione e nelle scuole dirette a fini speciali; che vada riconfermata e precisata l'autonomia della ricerca; che vadano ampliate le mansioni didattiche, già di fatto peraltro da loro svolte, con la possibilità di essere correlatori di tesi di laurea e di far parte a pieno titolo delle commissioni di esame, come cultori della materia, legando l'attribuzione dei compiti didattici al consenso degli interessa-

ti; di poter optare, con lo stesso meccanismo previsto per i professori, per il tempo pieno, incentivando economicamente tale scelta; che vi sia l'aumento della rappresentanza in tutti gli organismi di gestione, sia di ateneo che del CUN e nei suoi comitati consultivi; che si prevedano verifiche periodiche dell'attività didattica e scientifica dei ricercatori, con le stesse modalità previste per i professori; che si preveda la presenza dei ricercatori nelle commissioni di concorso per posti di ricercatori e la presenza di ricercatori nella corte di disciplina per i provvedimenti riguardanti i ricercatori stessi.

L'ampia convergenza, realizzatasi anche all'interno della 7ª Commissione sul miglioramento normativo ed economico della fascia dei ricercatori confermati, può portare finalmente ad un atto di giustizia nei confronti di una categoria di universitari, facendo giustizia di tutte le accuse secondo le quali il Parlamento, il Senato in particolare, è stato molto più sensibile alle questioni riguardanti i professori e sordo e prevenuto invece rispetto a quelle riguardanti i ricercatori.

Io sono d'accordo con il senatore e collega Ulianich quando dice che probabilmente è stato commesso un atto di ingiustizia da parte del Ministero del tesoro nei confronti della 7ª Commissione, allorquando noi avremmo voluto subito elevare questa percentuale e non ci è stato consentito perchè i miliardi messi a disposizione non lo permettevano. Non sappiamo come mai poi, improvvisamente, i finanziamenti siano saltati fuori e questo fatto evidentemente ci ha lasciato molto preoccupati.

Molte delle questioni relative al riconoscimento dell'attività svolta dai ricercatori confermati sono state affrontate e positivamente risolte ed è abbastanza facile, specie dopo l'ampia convergenza politico-parlamentare, risolvere il problema del riconoscimento normativo ed economico dell'attività dei ricercatori confermati, mentre era molto più complesso — l'ho già detto prima — risolvere il nodo centrale per le sue implicazioni generali, per quanto riguarda l'esaurimento o meno del ruolo dei ricercatori.

Noi come parte politica ritenevamo che questo nodo — e abbiamo sostenuto con forza questa richiesta proprio perchè strettamente connessa al più generale problema dell'università — andasse sciolto assieme o subito dopo la soluzione dei problemi del riordinamento didattico. Peraltro, se fosse stato possibile il rinvio della soluzione di questo problema, ciò avrebbe comportato in sede politica e in sede parlamentare una più approfondita discussione del problema stesso, sempre auspicabile ma ancor più necessaria quando si tratta di una questione che implica il mantenimento o la radicale modifica dell'assetto complessivo di una istituzione così delicata come l'università. Ma se si volesse dare invece risposta al suddetto interrogativo nell'ambito dell'attuale quadro delle mansioni e delle caratteristiche normative del personale docente e ricercatore, dell'organizzazione degli studi, degli attuali organismi, non avremmo dubbi sulla necessità di mantenere, migliorandolo, il ruolo dei ricercatori.

Mi preme vivamente sgombrare il campo da un luogo comune secondo il quale l'esistenza dell'attuale ruolo dei ricercatori ha costituito un impedimento all'accesso di forze giovani nell'università. Ciò non è vero, la verità è che l'accesso ai giovani è stato bloccato dal mancato bando dei posti di ricercatore ancora disponibili, dal mancato bando dei posti resisi liberi (che erano un qualche centinaio) per il passaggio dei ricercatori con incarico ad associati e soprattutto per il non rispetto delle scadenze contrattuali previste dalla legge. Il rispetto della legge avrebbe già reso liberi e disponibili migliaia di posti di ricercatore per i giovani; la verità è che se non si rivedono rapidamente i meccanismi concorsuali e se non si rispettano i tempi previsti dalla legge, non potranno mai avviarsi un regolare reclutamento ed un regolare avanzamento nella carriera dei docenti universitari.

La messa ad esaurimento dell'attuale ruolo dei ricercatori, così come stava andando avanti nel progetto presentato dal Governo a livello di Commissione, per fortuna è stato superato, perchè oltre a cancellare un ruolo che ha ampiamente dimostrato la sua utilità per il funzionamento dell'università, avrebbe

inevitabilmente portato a collocare in un canale precario e subalterno la formazione ed il reclutamento del personale docente attualmente previsto nella fascia dei non confermati dell'attuale ruolo dei ricercatori.

A tale proposito è opportuno soffermarsi sul fatto che i compiti dei ricercatori confermati sono diversi da quelli dei ricercatori non confermati, proprio perchè questi ultimi sono finalizzati essenzialmente alla formazione didattica e scientifica.

È anche opportuno ricordare che i ricercatori non confermati dopo tre anni, e dopo altri due in caso di esito negativo della prima prova, devono affrontare una severa verifica dell'attività didattica e scientifica svolta per accertare la loro idoneità a svolgere i compiti didattici e di ricerca dei ricercatori confermati. La severità di questa verifica per la conferma in ruolo è esaltata dal carattere nazionale della prova che, a differenza di quella sostenuta dal ricercatore al momento del suo ingresso nel ruolo, che avviene attraverso un concorso locale, è giudicata da una commissione nazionale.

In sostanza, già attualmente la legge fa sì che in molti casi vi sia una fase di 6-8 anni di formazione iniziale con ben 4 verifiche prima di passare nella fascia di ricercatore confermato: concorso per il dottorato di ricerca, esame alla fine del dottorato, concorso per ricercatore, verifica nazionale per il passaggio a ricercatore confermato. Ho voluto ricordare tutto questo per dimostrare quanto infondata sia la preoccupazione di coloro che pensano che il percorso iniziale per entrare definitivamente nei ruoli universitari sia privo di ostacoli e sia privo di verifiche. Certamente l'attuale situazione normativa ha un enorme vantaggio rispetto alla previsione di un canale di reclutamento esterno, in quanto non consente la formazione di nuovo personale precario, che, oltre a costituire una mortificazione per chi diventa precario, rappresenta un arretramento nei rapporti tra le varie figure di docenti che devono essere improntate soprattutto ad una differenziazione fondata sulle reali competenze e capacità e non sulla collocazione in ruolo o in situazioni diverse.

Tra le diverse situazioni, sicuramente la peggiore è quella di un canale precario, subalterno, che, peraltro, porterebbe in pochi anni a nuove vertenze e a nuove «ruolizzazioni». In questo modo si manterrebbe l'università in un continuo stato di incertezza, così come paventato anche dai rettori. Il precariato non dovrebbe servire a nessuno, non assicura una migliore qualificazione, al contrario serve solo a reintrodurre una gerarchia ormai sorpassata e a consentire forme di cooptazione personale non più accettabili.

Si potrebbe affermare che l'introduzione del dottorato costituisce un grosso merito del decreto del Presidente della Repubblica n. 382; purtroppo però è stato penalizzato da una non adeguata attenzione dell'Esecutivo e forse anche da una non sufficiente attenzione del Parlamento. Comunque, si tratta ora di rafforzare, valorizzare e rilanciare questo canale di formazione alla ricerca universitaria ed extra-universitaria, che per alcuni aspetti, anche se con ritardo, ha messo l'università italiana al passo di quella dei paesi più industrializzati. L'introduzione di un canale di reclutamento a termine nella docenza avrebbe comportato sicuramente la fine del dottorato di ricerca che, per bene che vada, finirebbe per preparare solo ad una ricerca extra-universitaria e per essere frequentato solo da chi non è riuscito ad entrare nel reclutamento a termine.

Credo che le riflessioni che ho fatto siano state sufficientemente chiare. In conclusione la mia parte politica, per le ragioni che ho citato e che ho cercato di esporre a questa Assemblea, concorda con l'impostazione generale data dal relatore, esprime un parere favorevole sulla conversione in legge del decreto-legge con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati ed è d'accordo con la vasta problematica relativa alla ridefinizione dello stato giuridico dei ricercatori. Però, nel dare questo consenso, il mio Gruppo intende anche esprimere un disappunto e propone di rimeditare sulla priorità da dare ai problemi universitari che devono essere risolti sul piano legislativo; propone inoltre di riconsiderare la filosofia di fondo e i contenuti, nell'ipo-

tesi di accelerare il processo di revisione attraverso un'opera organica, degli ordinamenti universitari.

Tutto ciò, onorevoli colleghi, non nell'interesse di questa o quella categoria, ma nell'interesse degli studenti, della ricerca pubblica e, soprattutto, nell'interesse della nostra università.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valenza. Ne ha facoltà.

VALENZA. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista, analogamente a quanto ha fatto alla Camera dei deputati, si pronuncia a favore della conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari. Riteniamo che alla Camera sia stato fatto un buon lavoro, che ha portato — attraverso costruttive convergenze politiche, come ha sottolineato poco fa il senatore Panigazzi — ad un sensibile miglioramento del testo iniziale del Governo, risultante da uno stralcio di alcune norme contenute nella legge n. 1352 approvata al Senato dalla maggioranza di Governo il 27 gennaio di quest'anno.

La legge n. 1352, come è noto, è stata giudicata completamente inaccettabile non solo dalla categoria dei ricercatori, ma anche dal mondo universitario nel suo insieme. Di qui forti proteste ed astensioni dal lavoro, che sono state causa anche di gravi disagi all'utenza studentesca ed al funzionamento degli atenei. Occorreva, quindi, che dalla Camera uscisse un testo valido a ristabilire, per i suoi contenuti, un rapporto positivo e di fiducia tra Parlamento ed università. Questo rapporto si era venuto logorando in primo luogo a causa della situazione di blocco delle riforme verificatasi dopo l'assetto dato alla docenza con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ed in secondo luogo per la lunghissima attesa di una buona legge — che purtroppo non c'è stata — riguardante lo stato giuridico dei ricercatori, legge che avrebbe dovuto essere varata nel 1984, in base a quanto previsto dalla legge n. 28 di delega al Governo in materia di docenza universitaria. La legge n. 1352 è arrivata tardi e, come ho detto, è stata respinta dagli interessati e più in generale dal mondo universitario.

Per questi motivi, a nostro avviso — nonostante alcune legittime perplessità e riserve che si sono manifestate nelle nostre stesse file, riguardanti non tanto e non solo specifici contenuti degli articoli, quanto lo strumento stesso del decreto-legge — il provvedimento va approvato nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati. Non dubito che in proposito vi sarà senso di responsabilità e spirito costruttivo da parte della nostra Assemblea al fine di evitare che il decreto torni alla Camera e che, in tal caso, molto probabilmente decada. In questo modo si accetta anche la raccomandazione fatta dal relatore a nome della Commissione.

Certo, noi avremmo preferito votare oggi non la conversione in legge di un decreto, bensì una legge organica che definisse lo stato giuridico dei ricercatori e quindi il loro ruolo scientifico e professionale in un'università riformata e riorganizzata per far fronte alle sfide del paese verso gli «anni 2000». Infatti, per una giusta, razionale e funzionale collocazione dei ricercatori nella vita degli atenei bisogna rispondere preventivamente ad una domanda: quali e quanti ricercatori e per quale università? Quale e quanta docenza e per quale università? Abbiamo sempre sottolineato questo punto: la difficoltà principale di legiferare bene sullo stato giuridico dei ricercatori stava nella mancanza di un raccordo funzionale con la programmazione dello sviluppo universitario — che non vi è stata — con la riforma degli ordinamenti didattici e la diversificazione dei titoli di studio, con il riconoscimento e l'esercizio dell'autonomia e dell'autogoverno universitario, con un valido sistema di diritto allo studio. Era questo il quadro necessario entro il quale andava visto e collocato il ruolo dei ricercatori universitari. Abbiamo quindi legiferato in questo ramo del Parlamento — ed anche alla Camera, limitatamente al decreto — in mancanza della prospettiva a cui ho accennato per quanto riguarda il futuro dei nostri atenei.

La dimensione e la qualità della docenza e del complessivo quadro scientifico dell'università vanno infatti rapportate ad alcune

scelte di fondo. Se si vuole, ad esempio, un'università elitaria, l'attuale docenza risulta sovradimensionata: circa 50.000 docenti delle varie componenti su 300.000 iscritti frequentanti. Certo esiste un milione di iscritti, ma questo numero rappresenta per gran parte «anime morte», come quelle di Gogol. Se l'obiettivo invece, come noi crediamo, è quello di una vera e vitale università di massa, tale non solo per il numero degli iscritti ma per quello dei frequentanti e dei laureati, allora la situazione è diversa. Se l'obiettivo è quello di un'università che produca una società colta, che diffonda il sapere scientifico per far fronte alle esigenze di un governo consapevole e critico di una società in trasformazione e della rivoluzione tecnica e scientifica, allora il discorso è completamente diverso. L'attuale docenza, in questo caso, andrebbe incrementata oltre ad essere meglio distribuita, utilizzata ed impegnata — il che non avviene — assicurando anche un valido ricambio con energie giovanili.

Per queste ragioni la nostra proposta di legge sullo stato giuridico dei ricercatori e gli emendamenti successivi che abbiamo presentato al testo della maggioranza si sono sforzati di prefigurare un'università di massa, riformata e con un assetto «a regime» per la docenza. E cioè con una docenza articolata su due sole fasce, quella degli ordinari e quella degli associati, e con un canale di reclutamento costituito da un vivaio di docenti in formazione, senza obbligo di prestazioni di servizi all'università, fuori dall'attività di tirocinio. In altri termini, i nuovi ricercatori — secondo la nostra proposta — sono dei giovani che si preparano ai concorsi.

Il decreto al nostro esame non risolve questi problemi e non poteva farlo. Bisogna però domandarsi se esso possa rappresentare un ostacolo per le future riforme e per la stessa organica soluzione dello stato giuridico dei ricercatori universitari. Penso di no, e credo invece che l'approvazione di questo decreto non costituisca un intralcio sul cammino delle riforme e nemmeno per quanto attiene ad una definizione più organica e completa dello stato giuridico dei ricercatori. Sono convinto che l'utilità principale del decreto stia nel positivo clima che esso contribuisce a creare nell'università. Si tratta cioè di un provvedimento che consente di aprire una fase nuova ai fini della ripresa di un discorso e di un processo di riforma, con il superamento delle angustie corporative e delle logiche settoriali e di categoria. Ritengo che il decreto al nostro esame — nella misura in cui riesce a corrispondere alle attese e alle richieste dei ricercatori — contribuisca a che una forza, la quale non solo è stata indispensabile per il funzionamento degli atenei, ma ha rappresentato una parte dinamica e attiva dell'università stessa, si impegni appieno in un processo di riforma i cui appuntamenti sono davanti a noi.

Non penso sia necessario, a questo punto dell'*iter* parlamentare, analizzare e valutare nel merito i singoli punti dell'articolato in confronto con il testo iniziale del Governo. Si tratta di un articolato che ci trova consenzienti, perchè in esso sono contenuti elementi indubbiamente positivi: il nuovo tipo di trattamento economico; l'introduzione dell'opzione tra tempo pieno e tempo definito, la riapertura dei concorsi per i ricercatori con 3.500 posti in quattro anni, la manovra di sospensione del riassorbimento dei posti di associato in soprannumero per garantire almeno un minimo di sbocchi concorsuali effettivi, l'estensione del provvedimento agli assistenti del ruolo ad esaurimento ed ai ricercatori astronomici e geofisici, i 7.000 posti del personale tecnico e amministrativo. Concordo quindi con l'esposizione e le considerazioni, anche interpretative, che sono state svolte dal relatore Scoppola.

Su un solo punto desidero fare un chiarimento. Noi non consideriamo che il decreto introduca automaticamente, con la norma dell'aggancio del trattamento economico dei ricercatori al 70 per cento di quello dei professori associati, l'istituzionalizzazione di una «terza fascia docente» a cui pervenire magari senza concorso. Ad una soluzione del genere saremmo nettamente contrari, per cui condivido le considerazioni che sono state esposte circa il fatto che l'aggancio al 70 per cento riguarda soltanto il trattamento economico e non gli aspetti normativi.

Rimaniamo coerenti all'alternativa che ab-

biamo proposto alla istituzionalizzazione della terza fascia, cioè l'alternativa di garantire sbocchi adeguati e certi nelle fasce docenti attraverso liberi concorsi e di definire l'organico di cui lo sviluppo programmato del sistema universitario ha bisogno nel nostro paese, e a questo proposito abbiamo anche indicato una quantificazione in 46.000 posti.

Voglio qui dire, per eliminare ogni equivoco, che, a nostro avviso, l'insistenza sulla rivendicazione della istituzionalizzazione di una terza fascia docente ha indebolito la battaglia complessiva dei ricercatori e che questo è stato un motivo di isolamento dei ricercatori stessi dalle forze politiche e parlamentari. Ne è risultato un danno per tutto il resto degli obiettivi concreti che andavano posti e un ritardo per la ripresa del processo riformatore. È questa una nostra convinzione profonda: perciò siamo stati molto franchi nelle stesse assemblee con i ricercatori alle quali ho potuto partecipare anche insieme al collega Scoppola. Su questo punto non c'è stato mai equivoco — e desidero precisarlo ancora nel momento in cui passa il nostro emendamento sull'aggancio ed una nostra battaglia ha successo. Voglio aggiungere anche un'altra conclusione: è vero, come ha ricordato stamattina in Commissione il senatore Scoppola, che all'inizio noi comunisti non ponevamo la rivendicazione dell'aggancio al 70 per cento. Ma ciò si spiega perchè prospettavamo una soluzione organica del problema dei ricercatori, fondata sull'esaurimento e sullo svuotamento in tempi rapidi del ruolo con il passaggio — attraverso la definizione di un organico adeguato e di liberi concorsi a scadenza biennale — dei ricercatori confermati alla docenza di prima e seconda fascia senza sanatorie, *ope legis* e giudizi di idoneità. Questo era il quadro generale della manovra per il quale ci siamo battuti. Quando si è arrivati, invece, ad una situazione in cui è prevalsa la scelta della natura sostanzialmente permanente del ruolo, anche se corretta da alcune linee di uscita, il quadro è cambiato e la rivendicazione dell'aggancio al 70 per cento è stata importante e qualificante per evitare che nell'università italiana aumentasse la frattura fra la condizione della docenza e quella della categoria dei ricercatori, i quali sono gravati di compiti didattici ed aspirano al riconoscimento della docenza. Ed ecco il pericolo che si è delineato davanti a noi: da un lato, professori ordinari ed associati che, oltre allo *status* relativo alla docenza, hanno acquisito anche quello dell'appartenenza alla dirigenza statale e, dall'altro lato, i ricercatori, per i quali si sarebbe verificata l'accentuazione della loro subordinazione con il rischio di sentirsi precipitati nel ghetto di una sorta di «manovalanza» dell'università, di «tuttofare» e di «tappabuchi». Si è trattato anche di un elemento, per così dire, esistenziale, psicologico che è stato avvertito dai ricercatori. Di qui la loro rivolta, la ribellione nel vedere aumentare quelle distanze che la categoria intendeva, invece, non solo ridurre ma addirittura annullare.

Essendo questa la situazione, c'era bisogno che il Parlamento facesse un gesto, mandasse un segnale di fiducia verso la categoria dei ricercatori universitari, nell'ambito della quale naturalmente ci sono i buoni ed i meno buoni, gli ottimi ed i mediocri, ma che certamente costituisce una forza senza la quale l'università non avrebbe potuto funzionare, tanto è vero che, quando i ricercatori fanno sciopero, si bloccano gli esami, totalmente o parzialmente.

Era questo il gesto politico necessario. Certo, bisogna anche dire che nella dirigenza dei sindacati non sono mancati esponenti anche autorevoli, i quali hanno espresso la loro perplessità per la riduzione dell'area di contrattazione per il sindacato che si viene a determinare nell'università in seguito alla norma sull'aggancio. La preoccupazione è legittima, ma bisogna considerare che il rifiuto della suddetta rivendicazione avrebbe creato — ripeto — una situazione grave di tensione, un clima insieme di demoralizzazione, di protesta e anche di rivolta nell'università.

È stato saggio quindi accogliere la richiesta dell'aggancio che, al di là del suo valore economico, è per i ricercatori la dimostrazione di un atteggiamento costruttivo di apprezzamento e di fiducia del Parlamento verso il loro ruolo. Aggiungo che, a mio avviso, su questa nuova realtà si dovrebbe creare qualcosa di nuovo e di diverso e cioè

quel raccordo tra i problemi dello stato giuridico che rimangono da risolvere nel loro complesso e la prospettiva di un'università italiana riformata e riorganizzata.

Ecco perchè noi siamo favorevoli alla conversione in legge del decreto-legge al nostro esame: non presenteremo alcun emendamento perchè desideriamo che l'approvazione avvenga in via definitiva al Senato.

Restiamo convinti che potremo riprendere, in condizioni migliori, il discorso sulla legge organica dello stato giuridico dei ricercatori come pure sulla riforma universitaria i cui appuntamenti sono davanti a noi, essendo stati già presentati tutti i relativi disegni di legge del Governo insieme a quelli di iniziativa parlamentare. Naturalmente, per come stanno andando le cose circa la crisi politica ci sembra di poter dire con quasi assoluta certezza che ciò avverrà nella X legislatura, poichè la IX sembra si avvii alla sua conclusione.

Esprimo quindi un augurio per la prossima Assemblea: credo che, convertendo in legge questo decreto, consegneremo ad essa uno strumento utile per poter costruire una nuova fase per l'università, per lo sviluppo scientifico e culturale del nostro paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valitutti. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, in primo luogo desidero rassicurare il nostro relatore, senatore Scoppola: io non ritarderò che di pochi minuti l'*iter* della conversione in legge di questo decreto-legge. Dissento, e dirò le ragioni del mio dissenso, ma esprimerò il mio dissenso in modo da non ritardare, come ho detto, che di pochi minuti il cammino della conversione in legge di questo decreto-legge. Parlo ovviamente nella qualità di rappresentante del mio Gruppo per dire le ragioni di dissenso che superano le ragioni di consenso alla conversione di questo decreto-legge che reca nella parte principale, quella della quale stiamo discutendo, «...disposizioni urgenti per i ricercatori universitari...».

Devo dire però subito che il voto più logico sarebbe quello contrario per quello che dirò tra poco; ma il voto contrario sfrutterebbe, senatore Scoppola, la posizione di vantaggio di essere l'unico voto contrario che sarebbe pronunciato in questa Assemblea oggi. La posizione di vantaggio dell'unico voto contrario consiste nel fatto che esso può essere dato tranquillamente perchè non impedisce l'approvazione del provvedimento da esso contrariato. L'amico Ulianich ha detto che ha sofferto molto per giungere alla decisione di votare a favore di questo decreto-legge; si sarebbe potuta risparmiare la sua sofferenza, perchè neanche il suo voto contrario avrebbe potuto ritardare l'ulteriore corso del provvedimento. Quindi io semplicemente mi asterrò. Sarebbe troppo facile dire di no e a me le cose troppo facili non piacciono.

D'altronde in questo decreto-legge vi sono anche norme con cui io consento e il mio Gruppo consente. La prima di tali norme è quella riguardante il trattamento economico degli assistenti iscritti nel ruolo ad esaurimento. Sembra che il loro numero non superi le 3.000 unità; trattasi perciò di una specie in estinzione, ma gli assistenti sono anch'essi uomini e cittadini con uguali diritti e di fatto svolgono le stesse funzioni dei ricercatori. È giusto che il trattamento previsto per i ricercatori si estenda anche ai superstiti assistenti. Siamo in presenza di una norma riparatrice.

La seconda norma alla quale siamo favorevoli è quella che prevede il riassorbimento dei posti di ricercatore, anche se conseguente ad inquadramenti in soprannumero, che si rendono vacanti nelle facoltà nelle quali il numero complessivo di ricercatori ecceda il numero dei professori ordinari, anche se non ricoperti. Vero è, senatore Scoppola, che siamo scesi da un terzo, prima, alla metà, dopo, e adesso siamo alla proporzione di uno a uno; però io devo riconoscere che questa è una norma che ha il duplice fine di ridurre il numero dei ricercatori e di razionalizzarne, soprattutto, la distribuzione specie nelle grandi università in cui spesso il numero dei ricercatori è eccedente rispetto al numero degli ordinari. Questa norma entra tuttavia — mi permettano di osservarlo, senatore Scoppola e onorevole Ministro — in collisio-

ne con quella che aumenta di 3.500 unità la dotazione organica dei posti di ricercatore. Vero è che questo aumento è anch'esso riassorbibile, se ho capito il difficile testo, ma intanto la collisione c'è. C'è solo da raccomandare al Ministro che, nel procedere alla ripartizione dei posti di nuova istituzione, elimini le disuguaglianze più clamorose: chi legge oggi l'elenco dei raggruppamenti dei posti di ricercatore esistenti nelle varie sedi universitarie, nelle varie facoltà e nelle varie discipline, resta stupito e turbato dalla loro estrema irrazionalità.

Infine noi consentiamo con la norma che sospende fino al 1991-1992 e comunque fino al compimento di due tornate di concorsi a posti di professore associato, successivi alla data di entrata in vigore del decreto, il riassorbimento dei posti di professore associato in soprannumero di cui all'articolo 21, comma terzo, del decreto 11 luglio 1980, n. 382, pur se non ci nascondiamo che l'applicazione della stessa norma sarà molto tormentata perchè darà luogo prevedibilmente ad insidiose difficoltà interpretative. Noi accettiamo l'intento di questa norma che vuole mettere a disposizione dei ricercatori confermati, da troppo lungo tempo in attesa, un maggior numero di posti di professore associato ai quali possano accedere mediante concorso; spetterà all'amministrazione accelerare i tempi per il bando e l'espletamento dei relativi concorsi.

La norma dalla quale dissentiamo in una misura, che è purtroppo superiore a quel consenso che volentieri abbiamo dato e manteniamo alle norme che ho or ora citato, è quella che stabilisce che il trattamento economico dei ricercatori universitari è pari al 70 per cento della retribuzione prevista per i professori universitari di ruolo della seconda fascia di pari anzianità. Debbo dire subito che noi non dissentiamo affatto dalla misura dell'aumento, senatore Valenza, non dissentiamo da questa misura che riteniamo giustificata. Purtroppo il Tesoro troppo tardi ha trovato i mezzi che sembravano inesistenti ma noi non abbiamo nessun rilievo da muovere alla misura dell'aumento. Il disegno di legge che fu approvato qui in Senato qualche mese fa prevedeva l'aumento del 45 per cento del trattamento in vigore; noi ammettiamo che questo 45 per cento possa aumentare fino a raggiungere la somma pari al 70 per cento del trattamento retributivo per i professori universitari di ruolo della seconda fascia di pari anzianità. Non è il *quantum* dell'aumento, onorevoli colleghi, che suscita il nostro dissenso, dico anzi che noi avremmo approvato volentieri un aumento pari a quello che la norma concede se la norma stessa non avesse fatto espresso riferimento alla retribuzione prevista per i professori associati, riferimento che non è innocente perchè si inserisce in una battaglia che è stata combattuta per la promozione del ruolo dei ricercatori al ruolo docente. Il disegno di legge che fu approvato in Senato (relatore il senatore Scoppola) disse di no a quella richiesta e mantenne l'equilibrio che sia la legge di delega n. 28 che il decreto delegato n. 382 avevano instaurato tra le due sole fasce docenti, quelle dell'associato e quelle dell'ordinario, e il ruolo dei ricercatori come ruolo la cui precisa natura — debbo ammetterlo — fu lasciata indefinita dall'articolo 7 della legge di delega n. 28 per l'aspetto della sua transitorietà o della sua permanenza, ma non sotto l'aspetto della sua parificazione come ruolo da porre eventualmente accanto alla prima ed alla seconda fascia in una configurazione trialica della docenza universitaria che ha inizio con la fascia del ricercatore, come si vuol fare, continua con la fascia dell'associato e culmina con la fascia degli ordinari.

Per chiarire esattamente il mio pensiero su questo punto fondamentale, posso anche ammettere, senatore Scoppola, in ipotesi, che si giunga a riconoscere l'opportunità di una terza fascia docente alla quale — secondo me — apre e spiana la strada la norma che ora stiamo discutendo; ma in tale ipotesi — mi duole non veder presente il senatore Valenza al quale mi devo rivolgere tra poco — rimarrebbe irrisolto il problema che si voleva risolvere con l'istituzione del ruolo dei ricercatori. Infatti, questo voleva risolvere il problema di assicurare la continuità dell'afflusso dei giovani laureati più valenti ad una specie di tirocinio, di alunnato, che avrebbe dovuto consentire ad essi l'autosperimenta-

zione delle proprie capacità ad accedere all'insegnamento universitario con prove tecnicamente idonee.

Mi sono stupito nel sentire il senatore Valenza sostenere che la battaglia per la terza fascia docente è stata una battaglia sbagliata e controproducente. Devo infatti dire all'amico Valenza che questa battaglia è stata parzialmente vinta proprio con questa norma approvata alla Camera dei deputati e sulla quale stiamo ora discutendo. È stato infatti riconosciuto che il trattamento economico dei ricercatori deve essere pari al 70 per cento della retribuzione prevista per i professori associati, e questo è un primo passo; per cui si può dire che la battaglia è stata parzialmente vinta.

Non capisco quindi perchè il senatore Valenza si sia vantato del fatto che il Gruppo comunista ha dato il proprio contributo alla Camera per far vincere seppure parzialmente proprio questa battaglia che poi egli ha qui detto essere stata sbagliata e controproducente. Questo è il punto vero della questione. Siffatto ruolo, cioè quello dei ricercatori, nato proprio per garantire la continuità dell'afflusso dei giovani laureati più valenti agli studi universitari, avrebbe dovuto avere la proprietà e la caratteristica di svuotarsi periodicamente per permettere ai giovani sopravvenienti la possibilità di alimentare la continuità del ringiovanimento dei nostri studi universitari. Se viceversa — ecco il punto — si costruisce il ruolo dei ricercatori come un ruolo docente al quale si accede ad una certa età e nel quale si permane fino al compimento del sessantacinquesimo o del settantesimo anno, ritengo che si possa fare anche una cosa utile (e non nego che questa cosa possa essere utile, almeno in qualche facoltà), ma si apre il fossato tra la incalzante gioventù che continua a venire alla vita e agli studi e l'apparato universitario, quel fossato che si voleva colmare con l'istituzione del ruolo dei ricercatori come ruolo di tirocinio non docente.

Debbo dare atto al senatore Scoppola e all'onorevole Ministro che nel disegno di legge approvato in Senato erano rimasti alcuni meccanismi in cui si ravvisavano le vestigia del puro modello del ruolo di ricercatori, come ruolo di formazione e di transito, che si sarebbe dovuto via via svuotare per far posto ai giovani che sopraggiungevano e sopraggiungono. Vero è, senatore Scoppola, che quel ruolo era permanente e su questo non vi è mai stato alcun dubbio, ma un ruolo permanente che aveva la preminente funzione di svolgere una selezione graduale, per questo munito di alcuni meccanismi che via via gli consentivano di svuotarsi, proprio per far posto ai giovani sopravvenienti. La mia preoccupazione è che, con quanto si concede con la norma in esame, mercè l'aggancio manifesto della retribuzione di ricercatori a quella prevista per i professori associati, si sia fatto il primo passo verso la promozione del ruolo di ricercatori alla terza fascia docente. Posso dire e dico che potremmo aderire in teoria a questa soluzione, ma non senza aggiungere che in tale ipotesi dovremmo metterci immediatamente alla ricerca delle vie, dei modi, dei mezzi per risolvere il grave e condizionante problema della continuità dell'afflusso delle nuove generazioni, delle nuove energie giovanili agli studi universitari.

Senatore Scoppola, in questo caso dovremo mettere tutto in questione, a cominciare dallo stesso istituto del dottorato di ricerca. L'avvento della terza fascia docente si ripercuoterebbe anche nei rapporti fra la seconda e la terza fascia. Già gli associati, l'ho detto questa mattina in Commissione e voglio ripeterlo, per mezzo della loro unione nazionale, hanno chiesto ufficialmente di essere assimilati alla fascia degli ordinari, proprio con stretto riferimento alla norma approvata alla Camera dei deputati e della quale oggi stiamo discutendo.

Debbo dare atto al ministro Falcucci di aver proposto e fatto approvare la norma che prescrive che la nuova disciplina del trattamento economico non modifica i compiti dei ricercatori, come definiti dal primo e secondo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Non possiamo che compiacerci, onorevole Ministro, di questo suo successo e riconoscere che il Ministro ha ben presenti i gravi problemi che insorgerebbero se nascesse la terza fascia docente. Però, non possiamo nasconderci dietro un dito; non posso nascondermi e non vi devo nascondere che la forza propulsiva insi-

ta in quello che si è concesso è assai maggiore della forza di resistenza, insita nella norma che il Ministro ha fatto approvare, con l'onesto intento di contenere la spinta della prima. Quando si discusse il disegno di legge di cui fu relatore il senatore Scoppola esposi la ragione della non irrilevante tiepidezza della mia adesione all'estensione della distinzione tra tempo definito e tempo pieno al ruolo dei ricercatori. Il Parlamento nel 1979 e nel 1980 fu concorde — non vi furono dissensi poichè anche i colleghi comunisti votarono a favore — nel negare questa estensione, nella considerazione che chi decide di immettersi in un tirocinio per comprovare, in primo luogo a se stesso, se sia oppur no idoneo a dedicarsi agli alti studi scientifici non possa distrarsi da questa sua concentrazione mercè l'esercizio di attività professionali *extra moenia*. Il novizio non può stare nello stesso tempo nel mondo. Con la norma in esame anche la distinzione tra tempo definito e tempo pieno applicata ai ricercatori confermati è destinata a produrre effetti più negativi perchè i ricercatori a tempo definito avranno più stimoli e più ragioni per rimanere nel ruolo e per fare i ricercatori a tempo definito sino al sessantacinquesimo anno, godendo, per così dire, di una rendita di posizione. I ricercatori a tempo definito li conosciamo poichè rientrano nella cerchia della nostra esperienza: sono medici, avvocati, ingegneri ed architetti anche valorosi, dediti con successo alla loro professione e che il loro titolo di ricercatore apprezzano e vogliono serbare come una specie di speron d'oro. Più il loro indugio si prolunga nel ruolo e più si chiudono varchi ed aperture ai giovani affluenti.

Onorevoli colleghi, vi è stato un tempo che ho vissuto personalmente, un tempo del nostro mondo universitario, quello degli anni '70, in cui sono entrati nelle nostre facoltà uomini e donne dalle più varie provenienze: dalla magistratura, dalla pubblica amministrazione, dalle banche, dalle stesse burocrazie parlamentari e da altre burocrazie ed anche da libere professioni. Nel 1973 qui, in questa stessa Aula, si approvavano i cosiddetti provvedimenti urgenti che dettero vita all'istituto dell'incaricato stabilizzato. Vi fu una battaglia che combattei con i colleghi comunisti fino ad un certo punto, fino al punto in cui mi abbandonarono e rimasi solo a combatterla. In questa battaglia io sostenevo che l'istituto dell'incaricato stabilizzato non si dovesse concedere ad insegnanti incaricati presenti in altri ruoli dell'amministrazione dello Stato. Fui solo a votare quel mio emendamento, che era stato sottoscritto anche dall'allora Capo del Gruppo comunista senatore Perna. Così abbiamo avuto questa anomalia che ritengo unica al mondo, l'anomalia di professori incaricati stabilizzati che erano alti magistrati, alti dirigenti dello Stato, alti funzionari della Camera e del Senato. Abbiamo creato questa categoria per cui lo stesso uomo aveva due posizioni stabili, legalmente riconosciute ed ugualmente legittimate: la posizione del ruolo originario e la posizione del professore incaricato stabilizzato.

Quando il legislatore nel 1979-1980 volle rimettere ordine in questa materia, che aveva aspetti sudamericani (infatti vi sono paesi del Sud America in cui la stessa persona può cumulare e cumula varie posizioni di ruolo), quando si fece questo tentativo di riordinare questa materia sudamericana, si pensò che non si doveva rinunziare all'apporto di valide forze intellettuali provenienti da altri rami del lavoro nazionale e si escogitò un istituto nuovo, quello del rapporto contrattuale, istituendo la figura del professore a contratto che portava la sua esperienza, il suo sapere, ai giovani senza però creare un rapporto di stabilità e soprattutto senza ridurre l'università a sede di un secondo lavoro. Vi è stato un tempo, infatti, nella nostra università, in cui il numero dei docenti che svolgevano in essa il secondo lavoro — e non il primo, che era un altro — quasi pareggiava il numero dei docenti che avevano nell'università il loro unico lavoro. A questa situazione si volle porre rimedio.

Posso e debbo riconoscere che la normativa relativa al professore a contratto è stata difettosa. Abbiamo fatto in questi anni l'esperienza dei difetti di tale normativa, però l'esigenza che era all'origine di quella figura è validissima. Dobbiamo correggere la normativa al lume dell'esperienza che abbiamo

fatto e ravvivare l'istituto del professore a contratto perchè non dobbiamo perdere i contributi del mondo culturale esterno all'università. Non dobbiamo però ricreare situazioni simili a quelle che volemmo eliminare con la legge-delega n. 28 del 1980.

Mi ha colpito, onorevole Ministro, la dichiarazione del relatore di questo disegno di legge alla Camera il quale onestamente ha detto che si infligge una ferita insanabile all'equilibrio che si volle instaurare con la legge n. 28 del 1980. Ha detto la verità — è una ferita che potrebbe diventare insanabile.

SCOPPOLA, *relatore*. Se si fosse fatta la terza fascia.

VALITUTTI. Sì, ma la terza fascia l'abbiamo fatta a metà. Ho reso omaggio al Ministro e ne sono compiaciuto, ma il Ministro ha fatto quello che ha potuto perchè, onorevoli colleghi, la norma che è venuta al nostro esame e che è stata or ora esaltata dal senatore Valenza non c'era nel decreto-legge come lo presentò il Governo alla Camera dei deputati; è una norma aggiunta dall'altro ramo del Parlamento.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Il testo è del Governo.

VALITUTTI. Credo che la situazione che si volle eliminare con la legge-delega n. 28 del 1980 e con il successivo decreto-delegato n. 382 dello stesso anno si può riprodurre e si riprodurrà largamente nel ruolo dei ricercatori per l'effetto dirompente di questo decreto-legge. A quanto ammonteranno i ricercatori a tempo definito? Aspetto di sapere quanti saranno i ricercatori che chiederanno ed otterranno il tempo definito. Sono tutti questi giovani — medici, ingegneri, architetti, avvocati — che hanno nell'università — se lo hanno — il secondo lavoro. Ma questi sono tutti posti che togliamo ai giovani che continuano a venire, grazie a Dio, alla vita degli studi. Mi faccio carico di questa esigenza della difesa della gioventù.

Facciamo del ruolo dei ricercatori soprattutto un ruolo in cui predomineranno quelli che avranno nell'università non il primo, ma il secondo lavoro. Sono pieno di stima, di simpatia, di ammirazione nei confronti dei giovani che davvero si dedicano esclusivamente alla ricerca, ma è proprio vero che con questa legge facciamo il vantaggio di costoro o non viceversa il vantaggio di quelli che vedono nell'università solo la sede del secondo lavoro? Questo è il quesito che vi pongo.

Il decreto-legge al nostro esame che oggi qui certamente verrà convertito — ho voluto esporre le mie ragioni, ma non ho avuto mai il sospetto che potessi ritardare l'ulteriore corso di questo provvedimento — non può essere una conclusione, cari amici, e non sarà un approdo, ma pone le premesse per nuove lotte che si svolgeranno nella prossima legislatura e le pone in termini che secondo me non sono compatibili con una coerente difesa e tutela della serietà dei nostri studi universitari.

Ci asteniamo perchè solo così, con le motivazioni che ora ho dato, ci è possibile fin da adesso rendere manifeste le posizioni che difenderemo nelle prossime lotte che ci saranno. Voglio aggiungere conclusivamente che alla Camera dei deputati erano a buon punto l'elaborazione, l'esame e la discussione dei disegni di legge sui nuovi ordinamenti didattici delle nostre università e che qui in Senato, dinanzi alla 7ª Commissione, era già cominciata la discussione generale sui disegni di legge sul riordinamento delle autonomie universitarie fra cui primeggiava un disegno di legge di iniziativa del Governo; ma c'erano anche altri progetti e avevamo già cominciato la discussione di questi importanti provvedimenti. È mio convincimento, che desidero esprimere a conforto di tutti i colleghi e mio personale (consapevoli e timorosi dei pericoli contenuti nelle modifiche apportate dalla Camera a questo decreto-legge), che quei problemi della rimodellazione del nuovo ruolo dei ricercatori, che per la loro obiettiva insolubilità non hanno raccolto i consensi della maggior parte delle forze politiche rappresentate nell'attuale Parlamento, nel più ampio contesto quale risulterà dall'approvazione dei suddetti testi prevedibilmente diventeranno solubili nella direzione più giusta e conveniente.

Siamo giunti, diceva l'amico Valenza poco fa, pressochè alla fine di fatto della IX legislatura; è augurabile che il nuovo Parlamento, rivivificato dal voto popolare, recuperi lo slancio che gli occorre anche, se non soprattutto, per la risoluzione dei problemi che condizionano il rinvigorimento e il risanamento delle nostre istituzioni universitarie. Fra essi rientra anche il problema del nuovo ruolo dei ricercatori per il quale non abbiamo saputo, lo confesso apertamente, apprestare soluzioni molto soddisfacenti, forse proprio a cagione della ristrettezza del quadro entro il quale ci siamo sforzati di risolverlo. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Condorelli. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, vorrei assicurare l'Assemblea che sarò molto breve nel mio discorso. Nell'esprimere il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana mi corre l'obbligo di ringraziare, anche a nome dei colleghi del mio Gruppo, l'onorevole Ministro per aver avuto grande sensibilità nell'emanare, insieme al Governo, questo decreto-legge che riguarda misure urgenti per i ricercatori universitari, una categoria alla quale tutti noi guardiamo con estrema attenzione, destinata a determinare lo sviluppo della ricerca scientifica nel nostro paese e a contribuire, quindi, in modo fondamentale al progresso civile ed economico della nazione.

Le norme contenute in questo decreto-legge sono certamente condivisibili — oggi se n'è parlato molto, prima in Commissione e poi questa sera in Aula — e riguardano fondamentalmente cinque punti che mi sembrano caratterizzanti. In primo luogo la concessione del tempo parziale ai ricercatori confermati.

Questa norma potrebbe sollevare delle perplessità, visto l'indirizzo che oggi esiste anche in altre amministrazioni dello Stato di invogliare al tempo pieno; però io ritengo che sia una norma molto giusta — che, d'altra parte, il Senato aveva approvato nella precedente legge — perchè può anche capitare, nella vita, che si inizi bene una certa attività, particolarmente una attività delicata come quella della ricerca scientifica, e che poi, ad un certo momento, vari motivi possano affievolire questo grosso interesse per la ricerca scientifica. Allora è bene che queste persone, che non hanno più un grandissimo interesse per la ricerca scientifica, svolgano anche un'attività professionale, perchè l'interesse dei maestri — mi pare che questo sia il punto essenziale — si concentrerà in modo particolare su coloro i quali, tra i ricercatori, svolgeranno una piena, intensa e proficua attività nel campo della ricerca scientifica.

Il secondo punto riguarda il miglioramento del trattamento economico che viene agganciato, come è stato detto, al 70 per cento del trattamento economico dei professori di seconda fascia, dei professori associati. Io ho trovato molto giusta questa norma e debbo rivendicare al mio Gruppo, ed in modo particolare al senatore Saporito, di aver proposto questa norma con un emendamento in Aula, che poi è stato ritirato, perchè in quel momento non vi erano le condizioni per poter approvare questa norma in quanto vi erano difficoltà di ordine economico e bisognava poi anche consultare la Commissione bilancio. Però è stata una istanza del nostro Gruppo, ripeto, ed io trovo molto giusta questa norma perchè, secondo me, il modo più razionale e, direi, più civile per incentivare al tempo pieno è il miglioramento del trattamento economico. Questo mi pare un fatto importante perchè in un paese civile il tempo pieno non deve essere imposto, non dev'essere un fatto limitativo o punitivo, ma deve essere un incentivo che addirittura dovrebbero meritare le persone che hanno più capacità e che possono dare un maggior contributo all'università.

Ecco allora che un professionista che ha capacità intrinseche e che potrebbe guadagnare molto proprio per le sue grosse capacità, per avere acquisito una grande esperienza professionale, in questo modo può essere invece incentivato a dedicare il suo tempo all'università con grandi vantaggi per la ricerca scientifica.

Quindi credo che questa sia la via da seguire e mi auguro, onorevole Ministro, che nel futuro ciò possa essere fatto anche per i professori associati; credo infatti che sia giu-

sto riservare anche a loro questo trattamento e migliorare sempre di più il trattamento economico dei professori di seconda fascia.

Il terzo punto che mi pare molto opportuno è la precisazione che è stata fatta dalla legge, proprio a scanso di equivoci, che lo stato giuridico dei ricercatori rimane immodificato rispetto al ruolo degli altri docenti, così come prevede l'attuale normativa (cioè il decreto del Presidente della Repubblica n. 382) e così come era stato ulteriormente precisato nella legge che è stata approvata dal Senato e che adesso giace alla Camera.

Mi pare, questo, molto opportuno, perchè è stato un punto saliente della legge; il senatore Scoppola si è molto battuto su tale punto, come anche tutto il nostro Gruppo, perchè noi abbiamo proprio voluto fare di questa categoria una categoria privilegiata, in quanto speriamo moltissimo in essa; noi vogliamo che questi futuri ricercatori siano veramente grandi maestri del futuro, e proprio per questo motivo non vogliamo che questa categoria di «eletti» — così io la vorrei definire — sia oberata invece di compiti assistenziali e didattici che potrebbero limitare, e che limitano, indubbiamente, l'attività scientifica che è l'attività istituzionale fondamentale dell'università, che viene prima addirittura dell'insegnamento. Il quarto punto è quello della riapertura dei concorsi per ricercatori, per venire incontro alle aspettative di tanti giovani che chiedono di accedere all'università. Il quinto punto, che mi sembra fondamentale, è quello di vedere incrementata la disponibilità dei posti per professore associato, in modo tale da poter consentire ai ricercatori di accedere appunto al ruolo di professore di seconda fascia. Ora le norme che troviamo in questo decreto-legge sono, come dicevo poc'anzi, stralciate dal provvedimento approvato dal Senato della Repubblica e che adesso giace presso la Camera dei deputati. Bisogna dare atto al Ministro della pubblica istruzione del grande rispetto che ha avuto per il Parlamento appunto nello stralciare norme approvate dal Senato della Repubblica. Il Senato della Repubblica ovviamente è grato di questa considerazione che il Ministro ha avuto per il Senato.

Mi sia consentito adesso esprimere qualche perplessità, perplessità che è stata già espressa peraltro dal senatore Scoppola, quando egli ha detto che questo decreto-legge si riferisce a norme che sono state stralciate da una legge approvata dal Senato ma che, avulse dal complesso delle altre norme, possono determinare effetti negativi. Mi riferisco ad alcuni punti che vorrei brevemente segnalare.

Il primo punto riguarda la questione del numero dei posti di ricercatore che non saranno assegnati, secondo quanto prevede la nuova legge al comma 2 dell'articolo 3. Questo recita che i posti di ricercatore, anche se conseguenti all'inquadramento in soprannumero, che si rendono vacanti sono riassorbiti allorchè nelle facoltà in cui il posto si è reso disponibile il numero complessivo dei posti di ricercatore ecceda il numero dei posti di professori ordinari, anche se non ricoperti. È questa una norma validissima se inquadrata nella normativa approvata dal Senato, punto sul quale il senatore Scoppola si è battuto veramente moltissimo, perchè mira a creare una concreta possibilità per i ricercatori di divenire professori di prima fascia.

Si tratta quindi di un fatto molto importante, visto che il posto di ricercatore deve essere inteso come un posto di docente in formazione. Vi sono però degli aspetti preoccupanti se questa norma viene applicata in modo isolato e riguardano in modo particolare, onorevole Ministro, le facoltà di Medicina. Ho sotto gli occhi alcuni dati che riguardano il rapporto tra ricercatori, professori associati e professori ordinari delle facoltà di medicina secondo quanto è stato elaborato dal Ministero della pubblica istruzione. Risulta da tale indagine risalente alla fine dell'anno scorso che per quello che riguardava il raggruppamento delle scienze mediche il numero dei ricercatori era di 3.090, quindi il 27,9 per cento del totale, su 11.075; i professori associati erano 3.024, cioè il 25 per cento; i professori ordinari il 19,9 per cento. Perciò già in quelle condizioni ci trovavamo con un 28 per cento di ricercatori rispetto ad un 20 per cento di professori ordinari. Quindi teoricamente alle facoltà di medicina non dovrebbe essere assegnato per il futuro nessun posto di ricerca-

tore. E allora si trovò una soluzione con l'emendamento proposto dal senatore Bompiani che riguardava la creazione di borse di studio per specialisti, per gli specializzandi che avrebbero dovuto svolgere attività sanitaria; e si individuarono naturalmente altre norme non contenute nella legge e che erano invece prevedibili soprattutto in rapporto all'applicazione di una norma che è già stata approvata nella legge di riforma universitaria, secondo la quale gli atenei non possono superare i 40.000 studenti. Quindi la moltiplicazione degli atenei potrebbe risolvere anche questo problema.

Vorrei farle presente, onorevole Ministro, la situazione disastrosa delle città di Roma e di Napoli: pensi che a Napoli, per provvedimenti legislativi che definerei improvvidi, si è creata una situazione veramente assurda, con la famosa vicenda del MIUCA che ha visto istituire un ruolo dei ricercatori per la facoltà di medicina veramente imponente con 1.300 unità; a Roma vi sono addirittura 1.500 ricercatori e non so come si potrà risolvere il problema delle grandi università.

D'altra parte, è assurdo pensare che grandi università con una tradizione culturale formidabile come Roma e Napoli debbano chiudere ai giovani: questo non è possibile e quindi bisogna assolutamente trovare un meccanismo per risolvere tale situazione. Si possono ipotizzare borse di studio, oppure un altro meccanismo che potrebbe essere quello del dottorato di ricerca. A noi dispiace che il decreto-legge in esame non abbia previsto anche la possibilità di un ampliamento del numero dei dottorati di ricerca, perchè questo avrebbe potuto risolvere il problema. Sono d'accordo con lei, onorevole Ministro, quando dice che al posto di ricercatori bisognerebbe accedere dopo un periodo di formazione; sarebbe giusto prevedere un periodo di formazione con borse di studio della durata di quattro anni con una verifica, oppure — meglio ancora — con un dottorato di ricerca alla conclusione, in modo da poter vagliare meglio gli uomini che debbono poi far parte dell'organico dell'amministrazione pubblica, visto oltre tutto che in Italia, quando si accede agli organi dello Stato, non si va più via.

La ricerca è una parte essenziale della nostra vita, dello sviluppo della nazione e non possiamo trascurare questi aspetti che sono realmente fondamentali. Quindi mi auguro che il futuro Governo prenda in seria considerazione questi aspetti, in modo particolare il problema delle facoltà di medicina.

Un'altra preoccupazione, onorevole Ministro, deriva dalla limitatezza dei posti di professore associato da mettere a concorso. Come ha sottolineato anche il senatore Scoppola, nella precedente legge approvata dal Senato si prevedeva la messa a concorso di un numero molto superiore di posti di professore associato rispetto a quelli che rende disponibili invece il decreto-legge in esame. Vorrei sottolineare la delusione di numerosissimi ricercatori di grande valore che si sono sentiti fortemente mortificati dall'aver visto colleghi a volte molto meno preparati diventare, attraverso questi meccanismi concorsuali, professori associati; si è trattato di meccanismi molto facilitati, quasi con una procedura *ope legis* che faceva entrare nel ruolo, e ciò avveniva quando ormai erano passati cinque anni dall'istituzione del ruolo dei ricercatori.

Onorevole Ministro, in altri tempi in cinque anni costoro avrebbero potuto prendere la libera docenza! In alcune facoltà, in questo lasso di tempo, si sarebbe potuto addirittura arrivare in cattedra, ad esempio nelle facoltà di scienze morali! Quindi, vi sono adesso numerosissimi ricercatori di grandissimo valore che aspettano con ansia di poter partecipare a questi concorsi. I prossimi concorsi saranno insufficienti rispetto al potenziale che già oggi abbiamo. È questo un problema gravissimo!

E così, onorevole Ministro, la mia terza preoccupazione riguarda i professori associati. Questo è un ruolo che è diventato una specie di organetto che si trova a volte compresso e a volte allargato tra i ricercatori da una parte e i professori ordinari dall'altra. Ho letto con attenzione i rilievi che ha fatto la Commissione affari costituzionali sulla situazione che viene a creare questo disegno di legge, queste norme che incidono certamente sui rapporti organici, numerici, economici e giuridici tra le fasce dei ricercatori e dei professori associati ed ordinari di prima fascia; possiamo anche comprendere quindi la preoccupazione dei professori associati che vorrebbero fosse loro riservato un tratta-

mento economico basato su criteri analoghi a quelli che sono stati concessi ai ricercatori e che fosse data la possibilità ai più meritevoli di essi di poter concorrere con più facilità ai posti di professore ordinario.

Esponendo i motivi della quarta preoccupazione termino il mio intervento, signor Ministro. Ne ho parlato più volte: si tratta della questione dei concorsi per l'accesso ai ruoli dell'università a tutti i livelli. Questo meccanismo del reclutamento dei ricercatori, dei professori associati e dei professori di prima fascia deve essere profondamente cambiato. Io insisto molto su questo concetto: alcuni concorsi universitari non sono stati svolti con sufficienti garanzie. Lo Stato deve garantire le persone, deve trovare tutti i mezzi per garantire alle persone che meritano di essere protette; questa è una cosa essenziale, i meccanismi ci sono. Io trovo veramente strano che su questo punto non si possa trovare un accordo: i professori universitari li conosciamo, sappiamo quali sono i meccanismi per impedire questi fenomeni aberranti.

VALITUTTI. Questo fu il problema che si pose Platone: la scelta dei migliori.

CONDORELLI. Sì, ma è sempre possibile perchè, senatore Valitutti, laddove esiste l'università, l'unico sistema che dà una garanzia nella scelta dei migliori è l'università privata perchè è concorrenziale rispetto alle altre e quindi tutti hanno interesse a prendere i migliori per avere poi un numero maggiore di studenti. Per lo Stato è impossibile gestire con lo stesso spirito dell'imprenditore privato, è un'illusione, lo Stato non può farlo, perchè non può avere lo stesso interesse dell'imprenditore privato. Bisogna allora trovare meccanismi di garanzia che pure esistono. Io ne propongo ad esempio uno che è semplicissimo: incompatibilità assoluta tra commissari e candidati che hanno lavori a pubblicazioni in comune. Questo è ovvio, è il minimo che si deve richiedere, non c'è bisogno di una legge per farlo, basta un atto amministrativo.

MITROTTI. Bastava una riflessione morale per applicare già questo principio.

CONDORELLI. Inoltre vorrei aggiungere un'altra cosa: nell'ambito del CUN il Ministro dovrebbe avere maggiori poteri per quanto attiene la sorveglianza della regolarità dei concorsi. Non può essere un notaio del CUN: il Ministro deve avere il suo peso, la sua responsabilità. Questo pertanto mi sembra un punto fondamentale.

C'è poi la questione del reclutamento dei giovani: io sono molto più attento al reclutamento dei giovani rispetto a quello dei professori ordinari, perchè tutte le nostre speranze sono riposte nei giovani. L'attuale sistema non può andare, è un sistema sbagliatissimo; dobbiamo trovare un sistema che garantisca veramente l'accesso ai migliori. Questo, ripeto, è un punto fondamentale.

Signor Ministro, mi scusi se ho approfittato di questa occasione per uno sfogo su problemi che io vivo con grande passione, che tutti noi viviamo con grande passione.

Quando abbiamo approvato la legge sui riceratori, abbiamo tutti lavorato con grande passione: il senatore Scoppola, che è stato veramente un brillantissimo relatore, il Ministro che si è impegnato moltissimo, il presidente Valitutti, le forze di opposizione e in modo particolare il senatore Valenza, il senatore Ulianich, che si sono battuti veramente in modo disinteressato, appassionato, soltanto esclusivamente nell'interesse dell'università italiana. Onorevole Ministro, mi auguro che il prossimo Governo possa trovare una soluzione a questi problemi di importanza fondamentale per la crescita civile del nostro Stato. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Deve ancora essere svolto il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

preso atto che le cariche pubbliche derivanti da elezione o da nomina non comportanti per i professori e i ricercatori universitari l'aspettativa obbligatoria sono incompatibili con il tempo pieno ove siano assistite da indennità di funzioni;

rilevato che, nel caso in cui l'elezione o la nomina a tali cariche sopravvenga dopo l'opzione per il tempo pieno, i professori e i

ricercatori non possono ricoprire tali cariche e che di conseguenza la pubblica amministrazione viene ad essere privata di competenze professionali qualificate, in non pochi casi richieste per legge come ad esempio per le nomine bancarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350,

invita il Governo

a consentire, mediante opportuni provvedimenti, in caso di sopravvenienza della nomina o della elezione di un professore o di un ricercatore a tempo pieno ad una carica pubblica comportante un'indennità di funzione, dopo l'opzione per tale regime, la collocazione a regime di tempo definito avendo cura di ovviare alle possibili disfunzioni organizzative, a seguito del mutamento di regime, mediante l'obbligo, per i medesimi, di mantenere il tempo pieno senza assegno dal momento dell'assunzione della carica pubblica sino alla fine dell'anno accademico nel corso del quale sono stati nominati od eletti alla medesima.

9.2310.1. GARIBALDI

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, ho preso la spunto, nel presentare questo ordine del giorno, così come formulato, dal concetto espresso nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, sia nella versione originale che in quella modificata dalla Camera dei deputati, laddove si afferma che l'opzione del tempo pieno va esercitata con domanda e obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio. È già stato preannunciato che l'oggetto è incongruente rispetto alla materia della quale si tratta, tuttavia l'aggancio esiste e io mi rendo conto che vi può essere fondatezza nella obiezione contraria.

Soprattutto, volevo portare a livello di coscienza un problema reale, un problema che si pone e che si è posto in passato, un problema che sostanzialmente dimostra come, alla prova dei fatti, la normativa sul tempo pieno e sulle incompatibilità sia talvolta incongrua, oltre che artatamente complessa e bizantina, inutilmente punitiva e anche contraddittoria. Si sanziona che il tempo pieno è incompatibile con qualsiasi incarico retribuito, tuttavia si fa eccezione per le perizie giudiziarie e per altri casi. Ora, le perizie giudiziarie — io ne ho fatte — sono remunerative. Probabilmente, la motivazione del legislatore del tempo fu che, trattandosi di attività di alto servizio verso la funzione giudiziaria, dovessero avere un supporto tecnico qualificato e quindi servizi anche di professionalità universitarie, ancorchè impegnate nel tempo pieno.

Si dice anche che le funzioni pubbliche siano un alto incarico; vero è che, per quanto riguarda determinate funzioni pubbliche, sono individuate una serie di situazioni per le quali, ove intervengano successivamente alla scelta del tempo pieno, scatta *ope legis* la condizione di aspettativa. Però, non si è considerato, a mio giudizio, e in questo sta la contraddizione, il riferimento, peraltro rituale, che l'opzione obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio. Il problema che volevo indicare e sottoporre all'attenzione dei colleghi e soprattuto del Ministro, che comunque è sensibile ai problemi della scuola e della università in particolare, è teso a creare le condizioni migliori per un funzionamento soddisfacente delle istituzioni scolastiche. Volevo sottoporre alla vostra attenzione questo problema, che si pone nel momento in cui una persona sceglie il tempo pieno perchè ha la passione e l'esigenza di dedicarsi alla didattica ed alla ricerca con il massimo impegno possibile. Può accadere che, per ragioni valutate nell'interesse supposto della pubblica amministrazione, questa persona venga indicata come appartenente ad un determinato ente pubblico economico o non economico, con trattamento indennitario, ovvero venga eletta ad una carica pubblica che non sia ricompresa tra quelle che mettono in atto l'aspettativa *ope legis*. In questo caso l'interessato si trova di fronte all'esigenza di dover scegliere, cioè di non dedicarsi ad un servizio pubblico e di considerarlo come professionalità qualificata

eccetera, perchè nell'anno precedente ha compiuto la sua scelta per quanto riguarda il tempo pieno.

Coloro che per impegno e serietà scelgono di dedicarsi a tempo pieno alle incombenze universitarie, perciò, risulterebbero penalizzati, non potendo, nel corso del biennio, scegliere di dedicarsi ad una incombenza pubblica. In questo modo la pubblica amministrazione si vedrebbe privata di un apporto professionale di qualità.

Mi rendo conto che si può fondatamente eccepire che l'argomento non è attinente, ma sarei soddisfatto se il relatore ed il Governo, prendendo atto di questa situazione, sottolineassero l'esigenza di riconsiderarla con maggiore finalismo, cioè con il fine di dare alla pubblica amministrazione l'apporto di professionalità qualificate, senza per contro costringere coloro che avessero in evoluzione incombenze di questo tipo a non optare per il tempo pieno, perchè in questo caso costoro si vedrebbero preclusa la possibilità di servire in un'altra direzione.

Questo è il senso dell'ordine del giorno che sottopongo all'attenzione soprattutto del Governo, ma anche del relatore e dei colleghi senatori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

SCOPPOLA, *relatore*. Signor Presidente, replicherò molto brevemente ad alcune questioni specifiche più concrete che sono state sollevate nel corso di quest'ampia discussione, che in realtà è andata molto al di là dei confini del decreto-legge e del disegno di legge di conversione. Questa discussione ha investito, come forse era inevitabile, tutta la politica universitaria.

Rinuncio ad ogni polemica e ad ogni discorso sul bilancio, indubbiamente assai magro, con cui si conclude questa legislatura. Questo decreto, dopo tanti discorsi sui problemi dell'università e dopo che già era iniziata la discussione sui grandi temi dell'autonomia e della riforma degli ordinamenti didattici universitari, è il segno di questa povertà delle conclusioni del nostro lavoro. Non credo però che sia questa la sede per discutere sui motivi di un così magro bilancio dovuto non solo a responsabilità di singoli e di gruppi, ma alla scarsa capacità decisionale del sistema politico italiano nel suo insieme.

Vengo ai temi specifici. Sono grato al Ministro per avere confermato l'interpretazione da me proposta dell'articolo 3 per quanto riguarda la manovra del riassorbimento dei posti di ricercatore. Credo, per quanto concerne l'articolo 4, di dover confermare la seconda delle ipotesi interpretative prospettate nel corso del dibattito. Ritengo cioè che si debba intendere che quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 4 circa l'obbligo di messa a concorso dei nuovi posti, senza dar luogo a trasferimento, debba riferirsi solo ai posti nuovi, ripartiti appunto dal Ministro, e non a quelli di cui già le facoltà dispongono sulla base delle precedenti destinazioni e dei giudizi di idoneità ad associato avvenute in passato. Questa interpretazione è l'unica possibile perchè altrimenti si intaccherebbe il principio della libera disponibilità dei posti da parte della facoltà e quello ancora più importante del diritto al trasferimento da parte degli associati dopo tre anni di permanenza nel posto che occupano.

Tale interpretazione, anche se può sembrare che la lettura forzi la lettera del testo, è l'unica coerente con alcuni principi fondamentali dell'ordinamento universitario. Per queste ragioni, ritengo di accogliere l'ordine del giorno, già preannunciato questa mattina in Commissione, del senatore Ulianich e qui presentato che non fa che riprendere questa mia interpretazione per proporla alla attenzione dell'Assemblea.

Il senatore Ulianich ha giudicato immorale e ha espresso la sua indignazione morale per quanto contenuto nel comma 5-*bis* dell'articolo 1. Non si può non condividere la questione di principio come egli l'ha posta, ossia un giudizio negativo su qualunque norma che dia per scontata l'inosservanza della legge ed incentivi la prassi molto italiana a non tener conto delle leggi dello Stato. Tuttavia credo che qui occorra fare un riferimento ad una situazione concreta che di fatto si è verificata: un lungo ritardo nella disciplina dello stato giuridico che ha spinto questi

ricercatori — allora giovani, oggi non più — a cercare nella professione un'integrazione alle limitate risorse offerte dal lavoro universitario. Credo quindi che il rilievo di principio, certamente condivisibile, del senatore Ulianich debba essere temperato dalla considerazione della situazione concreta che questa norma di sanatoria vuole affrontare.

È evidente che i ricercatori non confermati non hanno possibilità di opzione — anche questo problema è stato toccato dal senatore Ulianich — e quindi hanno il beneficio economico del 70 per cento del trattamento dei professori associati senza l'aggiunta relativa al tempo pieno perchè la possibilità di opzione fra tempo pieno e tempo definito è riservata solo ai ricercatori confermati: la norma è chiarissima su questo punto e non dovrebbero esservi dubbi.

Condivido le preoccupazioni che il senatore Panigazzi ha espresso per il problema del dottorato di ricerca. Nel testo del disegno di legge approvato dal Senato si considerava il dottorato di ricerca sotto due profili: come titolo in qualche misura privilegiato ai fini del concorso a ricercatore e in alcune norme finali, proposte dai senatori socialisti, che prevedevano la possibilità di borse di studio per il dottorato di ricerca aggiuntive rispetto a quelle di Stato. Tutto questo non c'è nel decreto-legge perchè esso ha affrontato gli argomenti urgenti, ma nulla esclude che si possa riprendere in questa o in una prossima legislatura il testo giacente presso la Camera per tutte quelle parti non incompatibili con quanto oggi andiamo ad approvare. Il decreto-legge al nostro esame non è l'ultimo intervento in materia del legislatore; esso fa fronte a situazioni d'urgenza, ma non esclude affatto che si torni sul problema e si recuperino quelle norme del disegno di legge che sono valide e che possono svolgere una loro funzione positiva.

Condivido quanto detto dal senatore Valenza sull'esigenza di inquadrare questo decreto-legge in una visione più ampia, ma non posso seguire il senatore Valenza quando enfatizza — mi sembra oltre misura — un giudizio negativo su quanto il Senato aveva fatto per quanto concerne la «ghettizzazione», la posizione di manovalanza riservata ai ricercatori universitari. Senatore Valenza, non c'è dubbio che il testo della Camera dia vantaggi economici maggiori: sono ben lieto che i ricercatori li abbiano, ma il testo approvato dal Senato conteneva molte norme che, anche dal punto di vista dell'interesse immediato dei ricercatori, erano preferibili. C'era una norma sulle supplenze che non è compresa nel decreto-legge; c'era una maggiore disponibilità di posti per i concorsi ad associato; c'era una manovra dei nuovi concorsi a mio giudizio preferibile e più chiara di quella contenuta nel decreto.

Quindi, rallegrandoci dei miglioramenti economici conseguiti, confermando — come anche il senatore Valenza ha riconosciuto — che l'aggancio economico non ha ricadute sullo stato giuridico, credo non si debba giudicare quanto il Senato aveva fatto in termini negativi solo perchè la Camera lo ha modificato. I ricercatori accettano oggi con soddisfazione comprensibile una normativa che dà ad essi un trattamento economico migliore — questo è perfettamente normale — ma il testo del Senato che molti di essi rifiutavano non era il testo peggiore.

Sono grato al senatore Valitutti che dello sforzo fatto dal Senato ha rivendicato uno degli elementi qualificanti, ossia che fossero previste vie di uscita dal ruolo dei ricercatori, dopo un certo numero di concorsi alla fascia di associato non conclusi positivamente. Senatore Valitutti, oggi non siamo qui a scegliere fra quella soluzione e quella del decreto-legge perchè non avrei alcun dubbio nello scegliere quella soluzione, oggi dobbiamo decidere fra questo decreto e il nulla. Se non si converte in legge questo decreto probabilmente la pressione verso l'*ope legis*, verso il ruolo degli associati senza concorso, si farà più pressante all'inizio della prossima legislatura e, dati i precedenti, non siamo per nulla certi che ad essa il futuro Parlamento non finirebbe con il cedere.

Credo quindi che sia una decisione saggia quella di attestarci su un testo che, con i difetti che abbiamo concordemente segnalato e con i dubbi interpretativi che suscita, per lo meno ci garantisce che non si riapra

per l'università italiana una nuova stagione di *ope legis*. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, sento il dovere di rivolgere al senatore Scoppola il mio ringraziamento per l'impegno dispiegato sui problemi dei ricercatori universitari e per la sua replica che condivido. Ringrazio tutti i colleghi intervenuti perchè hanno contribuito a mettere in evidenza, pur con perplessità o dubbi di interpretazione, la opportunità della conversione in legge del decreto che è all'esame del Senato.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno mi riferisco innanzitutto a quello presentato dal senatore Garibaldi che nell'illustrarlo ha correttamente riconosciuto che la materia trattata è se non estranea, almeno esterna alla materia del decreto-legge. Date le circostanze politiche non sono in condizione di assumere impegni legislativi. In effetti qualsiasi modifica in materia di incompatibilità non può che procedere in via legislativa; pertanto posso solo prendere atto del problema che ella, senatore Garibaldi, ha rappresentato, convenendo sulla opportunità, in sede propria, di un approfondimento, alla luce dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, della disciplina della incompatibilità. Mi permetterei di chiedere al senatore Garibaldi di ritirare l'ordine del giorno per non essere costretta ad esprimere un parere contrario.

Sono favorevole al secondo ordine del giorno presentato dalla Commissione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno del senatore Ulianich personalmente sono persuasa che il testo dell'articolo 4 ha una sua chiarezza, però non voglio sottovalutare le considerazioni che ha reiterato anche il senatore Scoppola.

Quindi, se anzichè dire «impegna il Governo» si dicesse «invita il Governo», io mi rimetterei alla Commissione e lo accoglierei come raccomandazione, proprio perchè possa essere oggetto di maggiore approfondimento anche nell'ambito del parere conforme che il Consiglio nazionale universitario è chiamato a dare in relazione alla manovra di riassorbimento dei professori associati.

SCOPPOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPPOLA, *relatore*. Signor Presidente, poichè il senatore Ulianich è assente, vorrei dichiarare che faccio mio il suo ordine del giorno, accogliendo la modifica suggerita dal Ministro, cioè la sostituzione dell'espressione: «impegna il Governo» con l'altra: «invita il Governo».

PRESIDENTE. Senatore Garibaldi, udite le sollecitazioni cortesemente rivoltele dall'onorevole Ministro, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

GARIBALDI. Non insisto assolutamente. Rivolgo però una preghiera al Ministro: non considera possibile accogliere questo ordine del giorno come raccomandazione?

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Senatore Garibaldi, sarebbe una valutazione nel merito che, se accettassi di fare, mi porterebbe in contraddizione con le cose che prima ho detto.

GARIBALDI. Allora ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Scoppola, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

SCOPPOLA, *relatore*. Penso che non ci sia bisogno di votarlo, visto che il Governo l'ha accolto ed è un ordine del giorno unanime della Commissione.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 3 del senatore Ulianich, come i colleghi hanno ascoltato, esso è stato fatto proprio dal relatore, con la modifica proposta dal Governo, quindi sostituendo le parole: «invita il Governo» alle parole: «impegna il Governo». Onorevole Ministro, accoglie questo ordine del giorno con la modifica apportata?

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Lo accolgo.

PRESIDENTE. Senatore Scoppola, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 3?

SCOPPOLA, *relatore*. Anche per questo ordine del giorno non credo necessaria una votazione visto che il Governo l'ha accolto: rimane come un orientamento per l'interpretazione della legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonchè in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I ricercatori confermati possono optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito; il limite massimo di impegno per l'attività didattica previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è portato rispettivamente a 350 ore ed a 200 ore»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-*bis*. Con l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sanate tutte le eventuali pregresse situazioni di incompatibilità con l'ufficio di ricercatore, previste dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se oggetto di diffida di cui all'articolo 15 del decreto medesimo.

5-*ter*. La normativa di cui al presente articolo si applica anche ai ricercatori confermati dichiarati decaduti, per incompatibilità con l'esercizio di attività professionali connesse all'iscrizione ad albi professionali, con provvedimenti non ancora definitivi».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«ART. 2 – *(Trattamento economico)*. — 1. Il trattamento economico dei ricercatori universitari è pari al 70 per cento della retribuzione prevista per i professori universitari di ruolo della seconda fascia a tempo definito di pari anzianità.

2. Per i ricercatori universitari confermati, che optino per il regime a tempo pieno, il trattamento economico è pari al 70 per cento di quello spettante al professore universitario della seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità, ivi compreso l'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

3. La nuova disciplina del trattamento economico dei ricercatori confermati non modifica i compiti come definiti dal primo e secondo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 decorre dal 1° novembre 1987».

Dopo l'articolo 2, sono aggiunti i seguenti:

«ART. 2-*bis*. – *(Ricercatori astronomi e geofisici)*. — 1. Ai ricercatori astronomi e geofisici, di cui all'articolo 39, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, fermo restando il regime delle incompatibilità connesso al loro stato giuridico, con la conferma in ruolo sono attribuiti il trattamento e la progressione economica ed il trattamento di previdenza e di quiescenza previsti per i ricercatori confermati a tempo pieno.

ART. 2-*ter*. – *(Assistenti universitari del ruolo ad esaurimento)*. — 1. Gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento possono optare tra il regime di impegno a tempo pieno e quello a tempo definito previsto per i ricercatori confermati.

2. Nel caso di opzione per il regime di impegno a tempo pieno si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del precedente articolo 1.

3. Il trattamento economico è quello previsto dal precedente articolo 2 per i ricercatori universitari a tempo pieno e a tempo definito.

4. È abrogato il quarto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«ART. 3. – *(Organico del ruolo dei ricercatori)*. — 1. Nei primi quattro anni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti e messi a concorso, anche in soprannumero da riassorbire, 1.000 posti di ricercatore per ciascuno dei primi tre anni e 500 posti per l'anno successivo, oltre quelli previsti dall'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per concorsi liberi, non ancora banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali posti sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, tra le università. Su parere vincolante del senato accademico, le università destinano i posti ad esse assegnati alle diverse aree disciplinari, tenendo conto delle esigenze di riequilibrio fra i vari settori.

2. I posti di ricercatore, anche se conseguenti ad inquadramenti in soprannumero, che si rendono vacanti, sono riassorbiti allorchè nella facoltà in cui il posto si è reso disponibile il numero complessivo dei posti di ricercatore ecceda il numero dei posti di professore ordinario, anche se non ricoperti. Sono comunque esclusi dal riassorbimento i posti di ricercatore istituiti ai sensi dell'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e destinati a concorsi liberi.

3. I posti non riassorbiti ai sensi del comma 2 sono immediatamente disponibili presso le medesime facoltà nelle quali si verifica la vacanza».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«ART. 4. – *(Procedure e criteri per il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato)*. — 1. Il riassorbimento dei posti di professore associato in soprannumero, di cui all'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sospeso fino all'anno accademico 1991-92, e comunque fino al compimento di due tornate di concorsi a posti di professore associato successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per le prime due tornate dei concorsi a posti di professore associato di cui al comma 1, banditi con frequenza biennale ad anni alterni rispetto ai concorsi a posti di professore ordinario, sono messi a concorso tutti i posti resisi complessivamente vacanti, fino ad un massimo di 5.000 posti e non più di 2.500 per la prima tornata, nonchè la metà dei posti della dotazione aggiuntiva di cui all'articolo 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non ancora messi a concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del piano quadriennale di sviluppo, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, ripartisce i posti predetti e li mette a concorso senza dar luogo a procedure di trasferimento, fatti in ogni caso salvi i trasferimenti disposti nel corso dell'anno accademico 1986-87 e con effetto dal 1° novembre 1987.

4. Per ciascuna delle prime due tornate la metà dei posti di professore associato messi a concorso è attribuita, su base nazionale, ai singoli gruppi disciplinari in proporzione al numero dei ricercatori confermati in servizio facenti parte dei gruppi disciplinari corrispondenti».

All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: «fra le università» *sono aggiunte le seguenti:* «, ivi compresi gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano,»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Tale ripartizione avviene nel rispetto delle procedure previste dagli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 23».

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

«ART. 6-*bis*. – *(Requisiti per l'accesso ai concorsi del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario)*. — 1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo, incluso nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze rese permanenti ai sensi del precedente articolo 6, ha titolo a partecipare ai concorsi ordinari previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per l'accesso ai ruoli cui si riferiscono le singole graduatorie, sulla base del titolo di studio a suo tempo richiesto per l'inclusione nelle graduatorie stesse.

2. Ai soli fini del conferimento delle supplenze e della partecipazione ai concorsi per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, per i suddetti profili professionali».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«ART. 7 – *(Copertura finanziaria)*. — 1. All'onere derivante dagli articoli 2, 2-*bis* e 2-*ter*, valutato per l'anno 1987 in lire 23 miliardi e per gli anni 1988 e 1989 rispettivamente in lire 136 miliardi e in lire 151 miliardi, si provvede, quanto a lire 23 miliardi per il 1987 mediante corrispondente riduzione del capitolo 4124 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario, quanto a lire 50 miliardi per il 1988 e a lire 65 miliardi per il 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, utilizzando lo specifico accantonamento "Stato giuridico dei ricercatori universitari"; quanto a lire 86 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989, si provvede, per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, parzialmente utilizzando la quota parte dell'accantonamento "Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo", e, per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 6856, parzialmente utilizzando la quota parte dell'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio".

2. All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 4124 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1987, e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

ARTICOLO 1.

(Incompatibilità e regime di impegno)

1. L'ufficio di ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio, dell'industria o comunque di attività imprenditoriali e con altri rapporti di impiego pubblici e privati.

2. I ricercatori confermati possono optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito; il limite massimo di impegno per l'attività didattica previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è portato rispettivamente a 350 ore ed a 200 ore. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno due mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. L'opzione obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.

3. I ricercatori non possono svolgere, fino al superamento del giudizio di conferma, attività libere professionali connesse alla iscrizione ad albi professionali, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza.

4. Si applicano ai ricercatori le norme sulle situazioni di incompatibilità e sul collocamento in aspettativa obbligatoria previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

5. In caso di inosservanza delle norme sulle incompatibilità di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

5-*bis*. Con l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sanate tutte le eventuali pregresse situazioni di incompatibilità con l'ufficio di ricercatore, previste dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se oggetto di diffida di cui all'articolo 15 del decreto medesimo.

5-*ter*. La normativa di cui al presente articolo si applica anche ai ricercatori confermati dichiarati decaduti, per incompatibilità con l'esercizio di attività professionali connesse all'iscrizione ad albi professionali, con provvedimenti non ancora definitivi.

ARTICOLO 2.

(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico dei ricercatori universitari è pari al 70 per cento della retribuzione prevista per i professori universitari di ruolo della seconda fascia a tempo definito di pari anzianità.

2. Per i ricercatori universitari confermati, che optino per il regime a tempo pieno, il trattamento economico è pari al 70 per cento di quello spettante al professore universitario della seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità, ivi compreso l'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

3. La nuova disciplina del trattamento economico dei ricercatori confermati non modifica i compiti come definiti dal primo e secondo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 decorre dal 1° novembre 1987.

ARTICOLO 2-*bis*.

(Ricercatori astronomi e geofisici)

1. Ai ricercatori astronomi e geofisici, di cui all'articolo 39, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, fermo restando il regime delle incompatibilità connesso al loro stato giuridico, con la conferma in ruolo sono attribuiti il trattamento e la progressione economica ed il trattamento di previdenza e di quiescenza previsti per i ricercatori confermati a tempo pieno.

ARTICOLO 2-*ter*.

(Assistenti universitari del ruolo ad esaurimento)

1. Gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento possono optare tra il regime di impegno a tempo pieno e quello a tempo definito previsto per i ricercatori confermati.

2. Nel caso di opzione per il regime di impegno a tempo pieno si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del precedente articolo 1.

3. Il trattamento economico è quello previsto dal precedente articolo 2 per i ricerca-

tori universitari a tempo pieno e a tempo definito.

4. È abrogato il quarto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.

ARTICOLO 3.

(Organico del ruolo dei ricercatori)

1. Nei primi quattro anni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti e messi a concorso, anche in soprannumero da riassorbire, 1.000 posti di ricercatore per ciascuno dei primi tre anni e 500 posti per l'anno successivo, oltre quelli previsti dall'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per concorsi liberi, non ancora banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali posti sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, tra le università. Su parere vincolante del senato accademico, le università destinano i posti ad esse assegnati alle diverse aree disciplinari, tenendo conto delle esigenze di riequilibrio fra i vari settori.

2. I posti di ricercatore, anche se conseguenti ad inquadramenti in soprannumero, che si rendono vacanti, sono riassorbiti allorchè nella facoltà in cui il posto si è reso disponibile il numero complessivo dei posti di ricercatore ecceda il numero dei posti di professore ordinario, anche se non ricoperti. Sono comunque esclusi dal riassorbimento i posti di ricercatore istituiti ai sensi dell'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e destinati a concorsi liberi.

3. I posti non riassorbiti ai sensi del comma 2 sono immediatamente disponibili presso le medesime facoltà nelle quali si verifica la vacanza.

ARTICOLO 4.

(Procedure e criteri per il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato)

1. Il riassorbimento dei posti di professore associato in soprannumero, di cui all'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sospeso fino all'anno accademico 1991-92, e comunque fino al compimento di due tornate di concorsi a posti di professore associato successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per le prime due tornate dei concorsi a posti di professore associato di cui al comma 1, banditi con frequenza biennale ad anni alterni rispetto ai concorsi a posti di professore ordinario, sono messi a concorso tutti i posti resisi complessivamente vacanti, fino ad un massimo di 5.000 posti e non più di 2.500 per la prima tornata, nonchè la metà dei posti della dotazione aggiuntiva di cui all'articolo 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non ancora messi a concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del piano quadriennale di sviluppo, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, ripartisce i posti predetti e li mette a concorso senza dar luogo a procedure di trasferimento, fatti in ogni caso salvi i trasferimenti disposti nel corso dell'anno accademico 1986-87 e con effetto dal 1° novembre 1987.

4. Per ciascuna delle prime due tornate la metà dei posti di professore associato messi a concorso è attribuita, su base nazionale, ai singoli gruppi disciplinari in proporzione al numero dei ricercatori confermati in servizio facenti parte dei gruppi disciplinari corrispondenti.

ARTICOLO 5.

(Determinazione dei contingenti di posti di organico del personale tecnico ed amministrativo delle università)

1. Per il completamento della previsione programmatica contenuta nell'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a determinare e a ripartire fra le università, ivi compresi gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nel rispetto del limite massimo di 7.000 posti da realizzarsi nel quadriennio 1987-1990 e degli spe-

cifici accantonamenti finanziari previsti per ciascuno dei quattro anni, i contingenti di posti di organico da portare in aumento per ciascuno dei predetti anni. Tale ripartizione avviene nel rispetto delle procedure previste dagli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 23.

2. La spesa annua derivante dall'attuazione del comma 1 è valutata, a regime, in lire 150 miliardi.

3. All'onere di lire 88,7 miliardi relativo all'anno 1987 e di lire 148,7 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Norme per il personale tecnico ed amministrativo delle università».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

(Graduatorie per il conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole)

1. Le graduatorie per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, relative all'anno scolastico 1986-1987, assumono carattere permanente e sono aggiornabili, ogni biennio, sulla base delle nuove domande e a seguito della valutazione di titoli non presentati in precedenza.

2. I nuovi aspiranti devono possedere i titoli di studio prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588.

3. Con apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono emanate le disposizioni applicative, anche ai fini della determinazione delle corrispondenze tra i preesistenti ruoli ed i nuovi profili professionali.

ARTICOLO 6-*bis*.

(Requisiti per l'accesso ai concorsi del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario)

1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo, incluso nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze rese permanenti ai sensi del precedente articolo 6, ha titolo a partecipare ai concorsi ordinari previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per l'accesso ai ruoli cui si riferiscono le singole graduatorie, sulla base del titolo di studio a suo tempo richiesto per l'inclusione nelle graduatorie stesse.

2. Ai soli fini del conferimento delle supplenze e della partecipazione ai concorsi per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, per i suddetti profili professionali.

ARTICOLO 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dagli articoli 2, 2-*bis* e 2-*ter*, valutato per l'anno 1987 in lire 23 miliardi e per gli anni 1988 e 1989 rispettivamente in lire 136 miliardi e in lire 151 miliardi, si provvede, quanto a lire 23 miliardi per il 1987 mediante corrispondente riduzione del capitolo 4124 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario, quanto a lire 50 miliardi per il 1988 e a lire 65 miliardi per il 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, utilizzando lo specifico accantonamento «Stato giuridico dei ricerca-

tori universitari»; quanto a lire 86 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989, si provvede, per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, parzialmente utilizzando la quota parte dell'accantonamento «Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo», e, per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 6856, parzialmente utilizzando la quota parte dell'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

2. All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 4124 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1987, e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

FERRARA SALUTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA SALUTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io porto l'approvazione del Gruppo repubblicano a questo disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57. La logica di questo decreto-legge ed il suo significato stanno tutte nella data di emissione: 2 marzo 1987, giorno precedente all'apertura di questa grave e lunghissima crisi di Governo.

È in un certo senso un provvedimento che prevedeva la possibilità di una situazione di emergenza legislativa, ed in effetti, se questo decreto-legge non fosse stato emesso, noi oggi ci troveremmo completamente scoperti sul fronte dell'intervento nel fondamentale settore dei ricercatori confermati e non confermati, esistenti e da fare.

Come tale, il decreto-legge ha quei limiti che sono stati evidenziati, cioè a dire esclude una serie di fondamentali questioni che erano contemplate nel disegno di legge — che, piacessero o non piacessero, erano comunque importanti — e come tale quindi si autolimita. Vi sarebbero parecchie osservazioni da fare, molte sono già state fatte e a me quello che premeva era di dichiarare che, a questo punto, noi, pur con tutte le riserve che il nostro Gruppo politico ha avanzato anche alla Camera da diverse posizioni e con tutte le riserve per il futuro, quando dovremo discutere una legge più ampia ed organica su tutto il problema, augurandoci che venga insieme ad una revisione di altri aspetti fondamentali della vita e dell'organizzazione universitaria, ci esprimiamo qui a favore dell'approvazione che ci sembra ormai doverosa e necessaria, pur lasciando essa, naturalmente, e probabilmente da parte di molti, sia nell'università sia nel Parlamento, dell'amarezza, dello scontento e delle riserve.

Signor Ministro, io vorrei concludere questa mia dichiarazione di voto che, almeno finora credo sia stata breve, osservando come sia per me abbastanza singolare, simbolico, direi, il fatto che potrebbe darsi l'evenienza — potrebbe darsi, non dipende da noi, non deve dipendere da noi perchè la Costituzione lo fa dipendere da altri — che questo sia l'ultimo o uno degli ultimi atti legislativi — visto che poi ci saranno altri decreti-legge — compiuti da questa Assemblea e comunque certamente è l'ultimo che riguarda l'università. Convertendo questo decreto-legge noi ci troviamo di fronte, di nuovo, alla grande questione dell'università italiana, una questione su cui non mi dilungo, ma che a tutti noi dovrebbe essere presente perchè è vero che in questa lunga agitazione del mondo dei ricercatori che si è espressa in

tante forme poco composte, poco accettabili in qualche modo, o almeno non accettabili da chi ne riceveva i colpi, è vero che in tutto ciò si esprime anche una tendenza al disordine che indubbiamente non è feconda di risultati positivi per la nostra università.

Tuttavia, noi sappiamo dall'esperienza che queste situazioni sgradevoli di tensione, di corporativizzazione, di perdita di vista a volte degli interessi generali, non sono mai casuali. Il mondo universitario è da tanti e tanti anni un mondo che soffre di grande asfissia, in cui si mescolano innovazioni laceranti e conservatorismi deprimenti, in cui all'eccessiva tendenza alla detenzione di un certo potere accademico da parte di alcuni corrisponde necessariamente lo scatenarsi di un carrierismo ansioso, nevrotico in altri. È una lunga questione che non è solo legislativa, ma anche di risanamento del costume universitario. E poi l'università è una cosa così varia. Basta pensare che nella nostra università ci sono dei giovani, giovanissimi ricercatori che hanno davanti a sè delle brillanti prospettive non tanto di carriera, quanto di sviluppo delle loro attività: essi studiano argomenti che possono consentire loro di andare negli Stati Uniti, in Inghilterra, di lavorare a livello europeo, hanno occasioni davanti a sè che danno loro anche la soddisfazione del senso di vivere le grandi esperienze, le grandi possibilità del nostro tempo. Per contro ce ne sono altri che studiano cose o si trovano in situazioni in cui vedono davanti a sè soltanto il grigiore di una lunga vita, probabilmente dedicata per tre quarti alla ricerca affannosa di realizzare la conquista personale di un posto superiore a quello che occupano e per il resto in studi che sono oggi in gran parte trascurati, o che sono vissuti a volte nella tristezza, nel freddo, nello squallore, nella polvere di certe biblioteche e di certi istituti che sembra non debbano cambiare mai. È ben diverso! L'università è una realtà così varia, a cui noi dovremmo cercare un giorno di dare risposte, forse proprio distinguendo, riaccorpando, studiando i singoli casi. Si giocano nelle università destini personali che riguardano la voglia di studiare, la voglia di ricercare, la voglia di vivere le esperienze fino in fondo.

È necessaria una grande pazienza, una grande attenzione, un'analisi molto approfondita; fino ad oggi noi abbiamo dovuto affrontare questi problemi soprattutto su basi di analisi statistiche, di equilibri quantitativi, numerici, di distribuzione, ma dovremo in futuro cercare di guardare a fondo questa fondamentale funzione della vita nazionale, della vita in genere del nostro mondo. Infatti è dall'università che viene il meglio e il peggio della vita di un paese; proprio perchè viene il meglio può venire il peggio, gli istinti più distruttivi, come possono venire i più grandi impulsi morali ed intellettuali della ricerca.

Ho fatto questa breve riflessione per dire che tutto quello che stiamo facendo, giusto o sbagliato, o parziale, è in sostanza ancora soltanto un rimedio ai difetti e alle tortuosità di questa grande struttura nella quale quello che si produce è anche spesso di altissimo livello e spesso, ancora, molte volte, forse nella maggior parte dei casi, esige e significa impegno morale, significa fatica, di insegnamento, di ricerca e anche di sopravvivenza. Tutto quello che noi facciamo è ancora soltanto il tentativo di sottrarre da una crisi immediata questa grande struttura e di tenerla in piedi con tutte le sue energie perchè si possa poi nel futuro veramente renderla aderente al suo stesso valore e al suo stesso significato e perchè un giorno anche il giovane che entra all'università e che pensa, per passione degli studi e dell'insegnamento, di viverci, possa sentire di entrare e di vivere in una realtà che non è fatta soltanto di penosa trincea e di successi strappati con l'abilità e l'astuzia, ma è fatta di una vita produttiva di soddisfazioni, non solo economiche ma anche morali. Se oggi ci fossero soddisfazioni morali maggiori, forse minori e meno nevrotiche sarebbero state le richieste economiche. Sono soddisfazioni morali che chiunque dedichi la propria esistenza, per qualsiasi motivo, psicologico o di vocazione familiare, o anche semplicemente di istinto giovanile, agli studi e alla ricerca ha diritto ad avere, proprio perchè di per sè queste sono oggi funzioni, a cui, salvo casi particolari, poco spetta di soddisfazione nella pubblicità della vita presente e che invece

lasciano una profonda traccia nella vita del nostro domani. Chiunque di noi abbia fatto questa esperienza, chiunque di noi pensi che probabilmente dovrà tornare presto a farla, non potrà non aver pensato e pensare a quanto impegno è ancora necessario, a quanta pazienza, a quanto spirito di tolleranza e a quanta capacità di apertura spirituale, psicologica, politica e morale siano necessari per affrontare, per i nostri successori, i veri grandi problemi dell'università italiana. (*Applausi dal centro-sinistra, dal centro e dalla sinistra*).

MITROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Signor Presidente, affrontiamo oggi forse un congedo poco dignitoso della IX legislàtura dai problemi dell'università. E forse il congedo di oggi con un'Aula semideserta è la risultante di una vita della IX legislatura largamente disattenta nei confronti dei problemi universitari. È un'attenzione, quella legislativa, che ormai si spegne, che ha vissuto sì dei singulti, ha vissuto sì dei fremiti, ma che nel complesso è stata sempre attenuata da spinte e da controspinte; è stata smorzata da intenzioni poco convinte; è stata rinviata in attesa di soluzioni salvifiche che non si aveva la capacità di organizzare in norme. E così l'università ha seguito i tanti filoni dei tanti problemi che sono passati attraverso questa Aula. Il denominatore comune sul quale questi problemi si sono sempre attestati è stata una soluzione marcatamente di rimedio. Abbiamo affrontato una serie indefinita di sanatorie che, oltre ad avere l'effetto dirompente dello sconvolgimento di un ordinamento univoco nella norma e nella funzionalità, hanno innestato sul tronco delle discrasie preesistenti disparità e contrapposizioni che hanno acuito i disagi vissuti dallo stesso mondo universitario.

Siamo arrivati quindi a questo congedo direi quasi logicamente, naturalmente, tra ripugnanze e sofferenze, con ferite insanabili, denunciando tutto sommato quello che altri hanno definito un «magro bottino».

SCOPPOLA, *relatore*. Magro bilancio, non «bottino».

MITROTTI. Mi vuole essere perdonata questa interpretazione, professor Scoppola?

SCOPPOLA, *relatore*. L'università fa bilanci, non «bottini».

MITROTTI. Dipende dal punto di osservazione, del resto certe mie convinzioni sono state espresse anche in altre occasioni. Sommessamente, con amarezza, oggi ho visto fare certe denunce da altri colleghi e lei, professor Scoppola, ricorderà quando, discutendo un'interpellanza sui problemi dei concorsi universitari, avemmo uno scontro lei ricorderà le mie convinzioni di allora che furono ostacolate. Oggi sono stati altri del suo stesso partito a sollecitare l'attenzione del Ministro su quei problemi che io ho avuto il torto di denunciare allora. Perciò mi si lasci passare almeno il torto di parlare di «magro bottino», espressione intesa non nel senso di «arraffamento del non dovuto» ma come conseguenza logica di un'operazione legislativa che è andata oltre la regola ordinaria della formazione delle leggi. Non dico niente di nuovo, professor Scoppola, se lamento che un rimedio nel rimedio è stata l'adozione di un decreto-legge che ha espunto da un più ordinario, da un più atteso, da un più legittimo disegno di legge, parte di una normativa che, per il semplice motivo di essere parziale non può essere esaustiva di un arco di problemi molto più vasto di quello che può essere ritagliato con la angolazione del decreto stesso. «Bottino» in questo senso, professor Scoppola, nel senso di una legislazione claudicante che nel tempo appaleserà i suoi stessi limiti.

Credenziale però — mi piace anche leggere il rovescio della medaglia — per questo provvedimento è la valutazione attenta effettuata in Commissione pubblica istruzione. Credenziale altresì, professor Scoppola, è il livello di capacità e di impegno dei componenti tutti della Commissione pubblica istruzione. E voglio subito sottolineare che proprio in virtù di queste credenziali io ritengo di poter esprimere una posizione favorevole

del mio Gruppo nei confronti del decreto-legge senza eccessivi patemi d'animo, atteso anche che la crisi politica intervenuta e il decesso prossimo venturo della IX legislatura sollevano le coscienze dei singoli da un eccessivo rigorismo, in quanto l'attestarsi su queste posizioni può risultare sproporzionatamente penalizzante per gli interessati al problema, interessati ai quali è stato riservato, per così dire, un contentino economico, necessario, atteso, sì, ma di certo anch'esso non esaustivo delle più vaste attese, delle maggiori esigenze che sono state rinviate ad una fase risolutiva ventura.

Lacuna estremamente significativa di questo decreto al nostro esame di certo è la mancata definizione dello *status* giuridico dei ricercatori, una mancata definizione che — colmo dei colmi — ha trovato forse motivi ineleganti di aggancio nel momento in cui si è fatto ricorso per la copertura al capitolo 6856 della tabella del Ministero del tesoro, che riporta in titolo «stato giuridico dei ricercatori universitari»: per fare un decreto, che ha tenuto fuori dalla porta dell'impegno parlamentare lo *status* giuridico dei ricercatori, si fa ricorso, nella copertura di spesa, all'appostamento di bilancio finalizzato proprio al riconoscimento dello *status* giuridico. A voler essere cattivi, c'è da dire che si è voluto aggiungere al danno la beffa.

Voglio leggere il ricorso a questa copertura specifica come un impegno di fine legislatura a valere per la prossima legislatura, onorevole Ministro. Voglio credere che l'essere stati necessitati ad utilizzare impropriamente dei fondi che avevano una finalizzazione specifica comporti, alla ripresa dei lavori, l'obbligo morale di avviare ed esaurire l'*iter* del provvedimento definitivo di riconoscimento dello *status* giuridico dei ricercatori, anche perchè il trattamento che di tale categoria è stato fatto, con il decreto n. 57 al nostro esame, è un trattamento riduttivo della vasta problematica e, di certo, non può essere ritenuto esaustivo delle più vaste attese.

Sono emerse anche dal dibattito le incongruenze via via appalesatesi per le disfunzioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, disfunzioni che ancora una volta non trovano una collocazione in un nuovo tessuto normativo, teso ad attenuarne gli effetti, benchè in presenza di un decreto *omnibus*, come è stato definito dal relatore alla Camera dei deputati, di certi aspetti che pure potevano essere colti e sanati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e che sono rimasti anch'essi in sala d'attesa.

Il Gruppo del Movimento sociale italiano alla Camera dei deputati ha protestato per tale stato di cose; si è avuto financo l'abbandono dei lavori in Commissione pubblica istruzione, proprio per dare un segnale, raccoglibile anche all'esterno, della disapprovazione dei nostri rappresentanti. Ed è vero che forse questo segnale ha avuto dei risultati: alla Camera infatti — si deve dare atto — è stato fatto un certo lavoro, seppur parziale, di integrazione del testo posto originariamente in esame e sono state riempite talune lacune, anche con l'apporto determinato e determinante dei nostri emendamenti e dei nostri rappresentanti.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(*Segue* MITROTTI). Vi è un'esigenza che non è leggibile nel decreto al nostro esame, che peraltro non è stata nemmeno sottolineata da quanti sono sin qui intervenuti ed è quella della ricerca di una competitività con il mondo esterno della funzione dei ricercatori, una competitività che si sostanzia di un'equazione fondamentale: ricerca uguale investimento. Come tutti gli investimenti, anche quelli fatti nel campo della ricerca non possono non rientrare nella sfera degli interessi del mondo della produzione. Talchè una politica attenta e scelte legislative sagge non possono divergere da questi orientamenti e non possono disattendere le coordinate che a questi esiti portano.

Noi siamo per il sostegno della ricerca come investimento, investimento di mezzi, ma anche investimento di uomini, qualificazione dei mezzi — ed è questa anche una

nota dolente che nemmeno è stata richiamata in maniera ovattata, ma è stata ignorata in questo dibattito — ma anche qualificazione dei ricercatori. Noi siamo per una scelta che premi il lavoro serio di ricerca e a questo lavoro serio di ricerca noi siamo...

PRESIDENTE. Senatore Mitrotti, il tempo a sua disposizione sta per scadere.

MITROTTI. Non pensavo di recitare un rito, ma lei mi ricorda proprio i riti che in questo periodo sono ricorrenti. Mi consenta di affrettare il passo, ma di fronte a tanta eloquenza che ha riempito quest'Aula e ha straripato...

PRESIDENTE. Affrettare il passo vuol dire andare di corsa.

MITROTTI. Signor Presidente, deve sapere che proprio per economia di tempi non ho chiesto di parlare in discussione generale, e lei sa benissimo che avrei potuto intrattenere la Presidenza per tempi abbondantemente superiori. Mi sono riservato una particina terminale.

PRESIDENTE. Lei ci ha fatto una gentilezza, ma adesso non deve adombrarsi.

MITROTTI. So che lei è comprensivo e so anche che il Ministro è paziente, ma forse abusavo di queste mie previsioni.

Comunque accelererò il passo, signor Presidente. Dicevo che siamo orientati a sostenere una ricerca seria e per questa ricerca seria noi siamo altresì orientati a predisporre i mezzi legislativi perchè vengano soddisfatte sia le attese economiche, sia quelle di carriera, se così vogliamo definire il meritato avanzamento nei quadri dell'ordinamento giuridico dello Stato e nei ruoli dello Stato.

Vi è anche da sottolineare che i compiti svolti dai ricercatori sono andati oltre i limiti del decreto presidenziale n. 382 e peraltro si sono svolti in presenza di notevoli carenze nel settore specifico. Vi è anche la consapevolezza che il loro lavoro attualmente ha delle fasi di controllo. Noi rileviamo da questi elementi degli spunti di tranquillità nel confermare il nostro assenso alla conversione del decreto, anche se dobbiamo lamentare che il riferimento nodale del dottorato di ricerca è stato disatteso dalle preoccupazioni governative. Ci auguriamo che attorno a questo riferimento possa essere organata e migliorata una futura norma perchè siamo convinti che questa scelta, già esistente nell'ordinamento, è passibile di futuri sviluppi migliorativi.

Devo in conclusione anche sottolineare che la regolamentazione concorsuale rimane per la mia parte politica un riferimento ineludibile che però deve scontare il raccordo con situazioni che proprio le carenze del settore hanno ingenerato e, in taluni casi, proliferato. Se addebiti dobbiamo fare ad altri, è morale che, prima ancora di risolverci a tanto, ci poniamo in serie condizioni morali di riflessione sui nostri ritardi e sulle nostre carenze. Nè mette conto eccessivamente la presa di posizione dei sindacati che hanno lamentato una riduzione dell'area contrattuale. Siamo ben lieti che la funzione contrattuale venga restituita agli interessati laddove questi mostrano di avere migliori capacità dei delegati sindacali e non ci avvilisce più di tanto questo lamento che pure abbiamo colto.

È stato detto, signor Presidente, che stiamo operando una consegna dei problemi dell'università — forse questo è l'ultimo provvedimento che la riguarda esaminato durante la IX legislatura — alla X legislatura che peraltro è stata auspicata vivificata da nuovi intenti. Devo augurarmi che, a differenza della IX, la X legislatura porti segni nuovi di identificazione, segni che, tralasciando quelli che hanno caratterizzato e appesantito la IX legislatura, traducano un'attesa premiale per i meriti — non sto qui a riscoprire Platone, l'ha già fatto il presidente Valitutti — e con i meriti un adeguato, onesto riconoscimento economico.

Signor Presidente, mi consentirà, per non chiedere la parola in chiusura di seduta, di ricordare all'onorevole Ministro la mia interrogazione che ho già consegnato in copia, che riflette problemi attinenti alla materia e che non sto a riprendere per sommo rispetto della Presidenza. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

CALÌ . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALÌ. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, soltanto qualche riflessione sull'oggetto del decreto senza andare al di là dei confini dello stesso, come è accaduto — e l'ha rilevato il relatore — affrontando problemi più ampi di politica universitaria. Indubbiamente — questo lo riconosciamo — il disegno di legge di conversione del decreto-legge al nostro esame contiene anche aspetti positivi in favore di una categoria di «docenti in formazione» — e sottolineo questa espressione anche se è contenuta soltanto nel comma 1 dell'articolo 1 — perchè secondo la nostra opinione — l'abbiamo sottolineato anche nel corso del precedente dibattito — in realtà si tratta di docenti in quanto svolgono attività proprie di tale figura professionale, docenti i quali, nonostante siano stati talvolta bersaglio di critiche assolutamente ingiustificate, hanno giocato in questi anni — e sono ormai molti — un ruolo essenziale, fondamentale per la vita, la funzionalità, il prestigio delle università del paese. Essi infatti svolgono non solo compiti di ricerca, ma anche, come è stato sottolineato dal senatore Condorelli, compiti didattici e questo è un dato inoppugnabile che avrebbe dovuto comportare, seguendo una logica elementare e, come noi con forza abbiamo sostenuto in Commissione e in quest'Aula, il riconoscimento al ricercatore della qualifica di docente. Tanto più che in fondo, non nel decreto ma nel disegno di legge dal quale esso è stato per così dire stralciato, al ricercatore è riconosciuta la facoltà di svolgere attività tutoriali che altro non sono, nella più moderna visione pedagogica, che attività didattiche vere e proprie. Debbo aggiungere che nelle facoltà di medicina, per quella che è la nostra esperienza personale, l'attività didattica dei ricercatori si estende anche alle scuole di specializzazione che comportano un onere pesantissimo; non solo, ma collaborano attivamente anche all'attività assistenziale e non potrebbe essere diversamente, considerato che l'attività di ricerca, per lo meno in una facoltà di medicina, cioè come ricerca finalizzata, trova il suo naturale supporto proprio nell'attività assistenziale.

A parte queste considerazioni di carattere generale desidero rilevare che, secondo noi, due sono i punti più qualificanti del disegno di legge al nostro esame: la riapertura dei concorsi per l'accesso al ruolo dei ricercatori, con una disponibilità di 3.500 posti per i prossimi quattro anni, e in secondo luogo la sospensione del riassorbimento dei posti di professore associato in soprannumero. Questi sono, come ho detto, i punti più qualificanti nella misura in cui contribuiranno a risolvere il gravissimo problema della disoccupazione giovanile, della disoccupazione dei giovani laureati.

Per quanto riguarda — mi si consenta ancora una volta il riferimento alle facoltà di medicina — i giovani medici disoccupati, i quali hanno raggiunto ormai un numero veramente enorme, è urgente offrire loro serie possibilità di lavoro, che questo decreto delinea. Queste possono compensare, anche se in minima parte — lo voglio sottolineare — l'ingiustizia, mi si perdoni l'espressione, che è stata consumata ieri sera proprio nei riguardi dei medici disoccupati, allorquando la maggioranza ha ritenuto di dover approvare quella pregiudiziale che non ha consentito l'esame del decreto relativo al ruolo medico ed alle incompatibilità, «pregiudiziale» — sono le parole del ministro della sanità Donat-Cattin — «che molto probabilmente servirà a seppellire il provvedimento per molti mesi». Il Ministro della sanità ha poi testualmente aggiunto: «Un adeguato sistema di incompatibilità d'altra parte appare l'unico modo per risolvere i problemi occupazionali dei giovani medici senza cadere in logiche assistenzialistiche». Le parole del Ministro contengono un giudizio severo, ma sacrosantemente meritato e giusto, nei confronti di quanti hanno approvato quella pregiudiziale che lo stesso Ministro ha respinto con il suo voto contrario.

A prescindere dalle possibilità, per così dire, «concorsuali», altri sono gli aspetti qualificanti, e soprattutto quello relativo ai miglioramenti economici che prevedono una retribuzione pari al 70 per cento dello stipendio del professore di seconda fascia. L'accoglimento di questo emendamento, che noi

sostenemmo in quest'Aula, comporta una retribuzione accettabile, per lo meno confrontata con l'attuale retribuzione dei ricercatori che è a dir poco mortificante e umiliante.

Avrei ancora altri punti da prendere in considerazione, ma voglio solo sottolineare infine il significato e la possibilità di opzione fra tempo pieno e tempo definito per i ricercatori confermati. Sulla base di queste brevissime riflessioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo comunista. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, il Parlamento era debitore, ritardatario, verso l'università, i ricercatori e verso se stesso dell'attuazione di quanto si era prefisso con la legge n. 28 del 1980.

Il Senato si è bensì confrontato sull'argomento con notevole impegno per oltre un anno — lo ha ricordato il relatore — e aveva pure licenziato, nel gennaio scorso, un testo che era stato definito «aperto» dal Governo e che in effetti era ed è stato aperto ai contributi istituzionali. Purtroppo i tempi, come di prassi, sono saltati e parimenti non è stato approvato il disegno di legge del Governo, attuativo o condizione di attuazione della cosiddetta «terza legge»: anche questo disegno di legge si è impantanato nel Parlamento.

S'imponeva dunque un provvedimento tampone, con preminenti obiettivi di giustizia, di equità.

Il decreto-legge n. 57 del 1987 risponde allo scopo; ciò soprattutto per quanto riguarda il trattamento economico e, in particolare, la sua estensione agli assistenti del ruolo ad esaurimento e a quegli altri operatori che molto opportunamente, con un emendamento del relatore Scoppola, sono stati recuperati; un emendamento, per altro, fatto proprio dalla Commissione, dicevo, col quale sono stati recuperati anch'essi agli stessi doverosi benefici economici.

Il Ministro ha acconsentito alle integrazioni che qui ci sono state illustrate e precisate dal relatore e dal collega Valenza. Noi ci riconosciamo pienamente in queste precisazioni perchè sono in linea con l'impianto della legge n. 28 del 1980 e con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che il decreto-legge, nella sostanza, non modifica.

Quindi noi accogliamo il decreto così come è stato modificato dalla Camera; esso avrà dunque anche il nostro consenso, mentre resta aperta la soluzione più complessiva della questione e sarà compito del nuovo Parlamento provvedervi. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 2310, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Resta pertanto assorbito, secondo la proposta della Commissione, il disegno di legge n. 2187.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per quanto riguarda l'attività dell'Assemblea relativa alla conversione dei decreti-legge attualmente all'esame del Senato, in considerazione della scadenza di tali provvedimenti, l'Assemblea stessa potrà essere convocata nella prima settimana di maggio. A questo fine le Commissioni potranno riprendere i propri lavori fin dalla settimana precedente.

È però prevedibile che fin dai prossimi giorni il Senato debba essere convocato per l'adempimento di obblighi costituzionali in relazione all'andamento della crisi di Governo in corso.

Il Senato resta pertanto convocato a domicilio.

La seduta è tolta (*ore 20,35*).

DOTT. PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 585

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 14 aprile 1987, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

ONGARO BASAGLIA, ALBERTI, IMBRIACO, ROSSANDA, GROSSI, MILANI Eliseo, PINGITORE, PINTUS, RUSSO, CAVAZZUTI e LA VALLE. — «Provvedimenti per la programmazione, l'attuazione e il finanziamento dei servizi di salute mentale ad integrazione ed attuazione di quanto disposto dagli articoli 33, 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833» (2312).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

MELOTTO ed altri. — «Norme transitorie in materia di beni immobili destinati al Servizio sanitario nazionale» (2269), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª e della 12ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

ORCIARI ed altri. — «Perequazione del trattamento pensionistico a favore degli ex combattenti» (2249), previ pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica — facendo seguito alla relazione sull'ipotesi di accordo dallo stesso trasmessa in data 5 febbraio 1987 e annunciata all'Assemblea il 17 febbraio 1987 — con lettera in data 10 aprile 1987, ha trasmesso copia dell'ipotesi di accordo sottoscritta il 26 marzo 1987 per il rinnovo contrattuale relativo al periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987 per il personale dipendente dei Ministeri con le modifiche ed integrazioni apportate al precedente testo, in conformità della deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri in data 12 marzo 1987 in sede di esame della predetta ipotesi ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 6 della legge n. 93 del 1983.

Detta documentazione sarà inviata alla 1ª Commissione permanente.

Il Ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 14 aprile 1987, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 99, la relazione sullo stato di attuazione del programma di interventi nel settore dell'edilizia demaniale di cui al citato articolo. (*Doc.* LXXXV, n. 1).

Detto documento sarà inviato all'8ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 10 aprile 1987, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in Abruzzo, per gli esercizi dal 1983 al 1985. (*Doc.* XV, n. 136).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Interpellanze, annunzio

BATTELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere come sia stato, ancora una volta, possibile che all'interno di una caserma (si fa riferimento alla caserma di Gradisca d'Isonzo, in provincia di Gorizia) si sia verificato un ulteriore infortunio, del quale sono rima-

sti vittime due militari di leva del 46° gruppo di artiglieria «TN», facente parte della brigata meccanizzata «GO».

L'incidente, che ha comportato gravi ustioni, essendo avvenuto a bordo del mezzo cingolato tipo «M 577», attrezzato a posto comando, pone preoccupanti interrogativi sull'idoneità del mezzo e sulla qualità delle eventuali esercitazioni. Tali interrogativi sono resi vieppiù pressanti dalla purtroppo usuale circostanza per la quale l'infortunio è circondato da impenetrabile riserbo, mantenuto nonostante richieste dell'opinione pubblica, non ingiustificatamente allarmata e nonostante siano trascorsi ormai oltre dieci giorni dal fatto.

(2-00595)

Interrogazioni, annunzio

VISCONTI, LOTTI Maurizio, CALÌ, VALENZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e del turismo e dello spettacolo.* — Considerato:

a) che cittadini, associazioni ambientalistiche, culturali e commerciali nonchè enti locali hanno in più occasioni protestato in ordine alla grave ed annosa vicenda delle ricerche petrolifere in Costiera Amalfitana e nel Golfo di Salerno, affidate in concessione, con decreto ministeriale 30 gennaio 1984, n. 84, alla società petrolifera ELF Italiana;

b) che a seguito del ricorso promosso da enti locali, a cominciare dalla comunità montana della penisola amalfitana, il TAR di Salerno con la sentenza del 13 marzo 1987 ha ravvisato nella realizzazione di dette ricerche petrolifere, data anche la natura sismica del territorio, gli estremi del pericolo grave e irreparabile nei confronti del patrimonio ambientale;

c) che è da ritenere inammissibile il rilascio di una concessione per ricerche di tal genere in aree protette o contigue ad aree soggette a tutela per la legge istitutiva dei parchi e delle riserve marine, come nel caso del parco marino di Castellabate, in provincia di Salerno;

ritenendo che non si possa ignorare la protesta delle popolazioni interessate e la vasta mobilitazione promossa dalle associazioni ambientaliste e dalle organizzazioni ecologiste, intensificatesi dopo la citata sentenza del TAR di Salerno e volte a denunciare i rischi che corre l'economia turistica di una zona ben nota per le sue incantevoli bellezze paesaggistiche,

gli interroganti chiedono di conoscere quali decisioni s'intendono adottare per decretare inequivocabilmente la definitiva interdizione del Golfo di Salerno e della Costiera Amalfitana in particolare da ogni ulteriore e possibile autorizzazione per ricerche petrolifere.

(3-01695)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MILANI Eliseo. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

le circostanze e le presumibili cause del suicidio dei giovani militari di leva Pietro Di Venuda e Davide Moggi, che si sono uccisi nei giorni scorsi rispettivamente in una caserma di Belluno e in una di Venezia-Tessera;

il numero e le circostanze dei suicidi di militari in servizio di leva a partire dal 1° gennaio 1987.

(4-03885)

GHERBEZ, BONAZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che presso la direzione provinciale del tesoro, con sede a Trieste, su cui pesa un carico di 30.000 pratiche circa, la situazione è molto difficile e che le condizioni di lavoro del personale sono ormai insostenibili;

che a causa di tale situazione si lamentano forti ritardi e difficoltà varie nell'erogazione dei servizi e che l'organizzazione degli stessi è molto confusa;

che non vi è presso la direzione un primo dirigente a tempo pieno, poichè l'attuale dirigente incaricato fa la spola tra Trieste e Treviso;

che, su sei direttivi previsti, ce ne sono attualmente solo tre;

che i coadiutori svolgono mansioni di qualifica superiore, quindi senza la necessaria qualifica e senza la spettante gratificazione, per cui si devono caricare gratuitamente di responsabilità che non spettano loro;

che non si sono sinora avviati corsi di formazione e aggiornamento per i neoassunti e per coloro che svolgono mansioni superiori alla loro qualifica, malgrado siano stati ripetutamente richiesti (il personale interessato è disponibile a parteciparvi, se necessario, anche fuori dell'orario di lavoro e nelle giornate festive);

che ci sono attualmente 16.000 pratiche arretrate, di cui ben 5.000 urgentissime o di vecchia data, molte di esse giacenti in sede sin dal 1979;

che di questi ritardi risentono particolarmente i lavoratori attivi, specialmente quelli in quiescenza,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo intende predisporre le misure necessarie perchè:

sia introdotta nel metodo di lavoro una visione dinamica e sia imposta l'efficienza dei servizi;

sia assegnato alla sede di Trieste un dirigente a tempo pieno;

sia istituito un direttivo in ogni reparto e sia consentito un confronto regolare per le necessità di servizio e di aggiornamento con i dirigenti superiori;

siano istituiti i richiesti corsi di aggiornamento.

(4-03886)

GROSSI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Premesso che ad una interrogazione presentata insieme ai senatori Marinucci Mariani, Gallo, Russo, Tedesco Tatò, Lipari, Palumbo, Covi e Ricci il 17 aprile 1985, sullo stato degli adempimenti per la ratifica del trattato di trasferimento dei detenuti in Thailandia, è stata data dal sottosegretario Bausi una risposta, il 25 febbraio 1986, nella quale si assicurava che i disegni di legge per l'esecuzione delle sentenze penali del trattato di cooperazione già firmato con la Thailandia il 28 febbraio 1984 e il disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica della convenzione del Consiglio d'Europa erano stati comunicati alla Presidenza del Senato il 13 agosto 1985 e che la Commissione affari esteri aveva concluso il loro esame in sede referente il 29 gennaio 1986;

tenuto conto che lo stesso Sottosegretario assicurava che il progetto di legge generale concernente: «Effetti delle sentenze penali straniere, esecuzioni straniere all'estero delle sentenze penali italiane», che contiene le norme interne necessarie all'applicazione dei menzionati accordi internazionali, aveva ottenuto l'assenso di tutte le altre amministrazioni, era stato diramato il 30 novembre 1985 e sarebbe stato esaminato dal Governo in una delle prossime sedute,

l'interrogante chiede di conoscere quali ostacoli si frappongono in sede di Governo alla sollecita approvazione della legge generale concernente: «Effetti delle sentenze penali straniere, esecuzioni straniere all'estero delle sentenze penali italiane», in assenza della quale non sono possibili la ratifica e l'attuazione degli accordi già firmati e dei disegni di legge già approvati dalla Commissione affari esteri e la cui entrata in vigore è vivamente attesa dai nostri connazionali detenuti all'estero e dalle loro famiglie, in particolare da quelli tuttora detenuti in Thailandia, per portare conforto ai quali le famiglie debbono affrontare spese e disagi pesantissimi.

(4-03887)

SALVATO, TEDESCO TATÒ. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che Anna Bruno, madre di quattro figli, è da 18 mesi in carcere per un reato che non ha commesso;

che la stessa procura generale della Corte di appello di Napoli ha avanzato a fine gennaio la richiesta alla Corte di cassazione di revisione del processo perchè Anna Bruno è innocente;

che a verificare gli elementi della innocenza della Bruno e l'individuazione dei colpevoli sono stati gli stessi giudici della quinta sezione penale che l'hanno condannata;

che i figli della Bruno sono stati affidati alla nonna e la madre corre il rischio di vederseli portare via perchè ha perso il diritto alla potestà;

considerata la gravità della vicenda, emblematica della incertezza e della precarietà dei fondamentali diritti del cittadino, a partire dalla libertà personale (Anna Bruno è stata incriminata di rapina sulla base di un riconoscimento — pur fra qualche incertezza — di una foto segnaletica; la giustizia ha fatto il suo corso, mentre lei non sapeva nemmeno che si stava procedendo a suo carico; è stata condannata a otto anni di reclusione a sua insaputa e naturalmente non ha presentato appello; è venuta a conoscenza di tutto quando le è stata notificata la sentenza);

premesso, altresì, che Anna Bruno continua, innocente, a restare in carcere,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative intenda assumere il Governo in merito al fatto che la Corte di cassazione, a tre mesi dalla richiesta, non ha ancora iniziato la revisione del processo.

(4-03888)

SEGA, ANGELIN. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che i piani dell'ente Ferrovie dello Stato hanno definito la tratta ferroviaria Legnago-Rovigo-Adria-Chioggia linea a scarso traffico e quindi soggetta al rischio di chiusura;

che, nonostante le tranquillizzanti assicurazioni finora pervenute dal Ministro dei trasporti e dall'assessore ai trasporti del Veneto, tutta una serie di atti tendono a confermare la scelta del taglio del cosiddetto «ramo secco», in modo particolare la decisione dell'Ente di sostituire per la prossima estate una serie di corse con autoservizi, la cancellazione dal nuovo orario ferroviario delle coincidenze con Adria-Chioggia e, infine, la deliberazione del consiglio di amministrazione di prevedere, in alternativa alla tratta Legnago-Rovigo-Adria-Chioggia, l'elettrificazione della Mantova-Monselice;

considerato:

che queste scelte contrastano con le indicazioni del piano territoriale regionale di coordinamento della regione Veneto il quale, al contrario, indica come necessari l'ammodernamento e la elettrificazione del tratto Verona-Rovigo-Adria-Chioggia, oltre che con la più generale esigenza di realizzare collegamenti più celeri per merci e passeggeri da Verona a Chioggia;

che, del resto, la suddetta linea risulta più adatta alla realizzazione e al potenziamento dell'itinerario medio padano in quanto la Mantova-Monselice, nel tratto terminale Monselice-Venezia, andrebbe ad intasare ulteriormente la Bologna-Venezia;

che la soppressione della suddetta linea vanifica totalmente l'ipotesi di realizzazione di un sistema di trasporti intermodale incentrato su ferrovia — canale navigabile Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante (già finanziato dal FIO) e che ciò rappresenterebbe un ostacolo al decollo dell'area industriale attrezzata di Adria (il tutto in contrasto con i solenni impegni assunti dalla regione Veneto, dal Governo e dallo stesso presidente del Consiglio Craxi a favore del riequilibrio dell'area Polesana) e costituirebbe una inaccettabile penalizzazione e la definitiva esclusione da ogni possibilità di sviluppo economico e sociale dell'intera provincia di Rovigo, una provincia che continua a costituire un cuneo di grave depressione e di forte disoccupazione all'interno delle tre regioni più sviluppate del Nord,

gli interroganti chiedono al Ministro dei trasporti se non ritenga opportuno un preciso e indilazionabile impegno per salvare dalla minacciata chiusura e dal declassamento la tratta ferroviaria Legnago-Rovigo-Adria-Chioggia.

(4-03889)

ANGELONI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso che la situazione economica generale della provincia di Massa-Carrara, già così difficile da far collocare la stessa provincia all'ultimo posto in Toscana, sulla base di appositi indici econometrici e di reddito medio *pro capite*, si è ulteriormente aggravata a causa della crisi che ha nuovamente colpito il settore marmifero, no-

toriamente una delle fonti economiche di maggiore rilievo del comprensorio delle Apuane;

atteso che in tale contesto la presenza delle aziende delle Partecipazioni statali nella zona industriale apuana è stata ed è assai rilevante, come appare dal seguente prospetto:

STABILIMENTO	SUPERFICIE	OCCUPATI	
	area occupata in metri quadrati	massimo	al 31 dicembre 1986
Dalmine	725 000	1.762	1 218
Nuovo Pignone	400.000	742	563
Enichem	170.000	458	65
Italian Coke	356 000	340	255
Nuova Sanac	130.000	293	189
Electrozeta	65 000	130	—
Imeg	55.000	75	65
	1.901.000	3.800	2.355
			1 445

rilevato:

che, in termini di rapporto con l'intera superficie della zona industriale apuana, le aree di proprietà delle Partecipazioni statali — pari a 1.901.000 metri quadrati — rappresentano circa il 25 per cento;

che il rapporto fra gli occupati dipendenti dalle Partecipazioni statali e il numero totale dei lavoratori della zona industriale apuana è il seguente:

al massimo n. 3.800 su 11.000 circa, 36,6 per cento,

al 31 dicembre 1986 n. 2.355 su 8.000 circa, 29,4 per cento;

considerato:

che appare fondamentale mantenere viva e vitale la presenza delle Partecipazioni statali nella zona industriale apuana per l'apporto irrinunciabile della stessa all'economia locale;

che tale sistema di presenze deve essere attentamente analizzato per un rilancio della sua fondamentale funzione di sviluppo nella vita economica e sociale della provincia di Massa-Carrara;

che, in particolare, oltre alle verifiche produttive per gli stabilimenti attivi, al fine di avere per gli stessi prospettive sicure, si tratta di approfondire e valutare la utilizzazione delle aree che si rendessero libere, quali, ad esempio:

metri quadrati 170.000 Enichem

metri quadrati 65.000 ex Electrozeta

metri quadrati 57.000 Dalmine ex HYDRIL

metri quadrati 150.000 Dalmine, qualora non più utilizzata dal CSC, per metri quadrati 442.000 complessivi;

ritenuta assolutamente necessaria ed urgente — alla luce di quanto precede — una verifica globale sulla presenza delle Partecipazioni statali nella zona industriale apuana per fare emergere chiare indicazioni operative cui dovranno attenersi i gruppi interessati a questa presenza,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro delle partecipazioni statali condivide tale impostazione del problema e se reputa opportuno farsi promotore e punto di riferimento per l'auspicata verifica globale alla quale dovrebbero partecipare anche, ovviamente, le rappresentanze delle istituzioni locali e delle organizzazioni sindacali.

(4-03890)

GIUSTINELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere:

se sono a conoscenza della situazione determinatasi da circa due anni in località Cervara Bassa, nel comune di Terni, ove, a seguito dei movimenti franosi che hanno interessato la parete rocciosa sovrastante la strada statale Valnerina, 25 famiglie sono state sgomberate dalle rispettive abitazioni;

in qual modo, in considerazione della particolare urgenza connessa anche alla sicurezza della circolazione stradale, intendano provvedere al finanziamento delle necessarie opere di bonifica e consolidamento, atteso il fatto che il comune di Terni non è assolutamente in grado di provvedere all'onere, quale risulta dal progetto di massima, di circa 4 miliardi di lire;

quali iniziative intendano assumere per assicurare, mediante il coordinamento dei soggetti interessati (Anas, regione Umbria, Società Terni e comune di Terni), l'immediato avvio dei lavori previsti.

(4-03891)

ANGELONI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che la situazione dello stabilimento Dalmine di Massa-Carrara, caratterizzata — da alcuni mesi — da un continuo ricorso alla cassa integrazione guadagni, è fonte di notevoli preoccupazioni per una crisi che non sembra essere solo congiunturale, legata cioè alle difficoltà dei mercati di settore, ma anche strutturale, per le incertezze che coinvolgono lo stesso stabilimento circa la sua collocazione nella politica di sviluppo del gruppo;

che la Dalmine di Massa ha subìto, nel 1981, una radicale trasformazione nel passaggio dalle attività di laminazione a quelle della sola rifinitura dei tubi, secondo il programma concordato, in quel tempo, con le organizzazioni sindacali e le istituzioni locali;

che sono stati fatti gli investimenti relativi a questa trasformazione, ma l'entrata a regime della nuova attività stenta a realizzarsi;

che ad aggravare la situazione della Dalmine concorre inoltre la recente «vicenda HYDRIL», riguardante la chiusura dell'attività che la stessa azienda americana aveva intrapreso, due anni fa, proprio in collaborazione con la Dalmine, nella zona industriale apuana e che con la messa in liquidazione dell'HYDRIL sono altri 50 posti di lavoro, peraltro assai qualificati, che si vengono a perdere;

che da questa preoccupante situazione derivano le seguenti richieste:

1) che la Dalmine di Massa venga confermata come punto produttivo di assoluto rilievo nella politica del gruppo, secondo le indicazioni contenute nel programma di riorganizzazione avviato nel 1981, nell'accentuazione del suo ruolo di stabilimento più importante per le operazioni di finitura sui tubi, anche attraverso il completamento del suo attuale assetto impiantistico;

2) che venga definita una nuova politica dell'indotto, che tenga in maggior conto locali esigenze di sviluppo;

3) che la «vicenda HYDRIL» deve trovare una sua soluzione nel rapporto con la Dalmine;

4) che la destinazione dei terreni di proprietà Dalmine a Marina di Carrara, dopo la chiusura dell'HYDRIL e la eventuale cessazione del centro spedizioni Carrara, non abbia luogo se non previo consenso delle istituzioni locali,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo sono a conoscenza della reale situazione dello stabilimento Dalmine di Massa;

se condividono le proposte qui avanzate;

se, in caso di risposta affermativa, gli stessi, in particolare il Ministro delle partecipazioni statali, non ritengano di doversi fare carico di assumere conseguenti, urgenti iniziative tese a porre rimedio a una situazione che va aggravandosi di giorno in giorno e che sta creando non poche preoccupazioni e vivo malumore fra la popolazione apuana.

(4-03892)

SEGA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che il Ministro interrogato, a sei mesi di distanza, non ha ancora risposto alla interpellanza 2-00526, del 18 settembre 1986;

tenuto conto che nessuna iniziativa è stata intrapresa al fine di mantenere il formale impegno del 15 aprile 1986, teso a realizzare una attività nel settòre agro-alimentare· sostitutiva dello zuccherificio di Porto Tolle chiuso dall'ISI (Istituto saccarifero italiano);

considerato che ciò rappresenta una ennesima turlupinatura della popolazione del Basso Polesine,

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo di sapere come intende rispettare i solenni impegni assunti nei confronti di una comunità già provata da decine di anni di rapine da parte dei monopoli saccariferi e dagli inganni dei Governi che la condannano alla disoccupazione e ad intollerabili condizioni di emarginazione e di sottosviluppo economico-sociale.

(4-03893)